



PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA

P.zza Morgagni n. 9 - 47121 Forlì

www.provincia.fc.it

PEC: provfc@cert.provincia.fc.it

Servizio Affari Generali – Istituzionali e Risorse Umane

Ufficio Contratti e Appalti

(tel. 0543/714252-619 fax 0543/447252 - 34302)

(e-mail contratti@provincia.fc.it)

DISCIPLINARE DI GARA

PER L’AFFIDAMENTO DEI SEGUENTI LAVORI: S.P. 3 “DEL RABBI” - VARIANTE NEL TRATTO COMPRESO TRA FORLÌ E FIUMANA II^ LOTTO - TRATTO S.P. 72 “MONDA - COLLINA”. INTERVENTI COMPLEMENTARI SULLA VIABILITÀ CIRCOSTANTE (S.P. 126 E S.P. 3)

AVVERTENZA IMPORTANTE

Il presente appalto è sottoposto alla disciplina normativa dettata dal D.Lgs. n. 50/2016. Si applica altresì il D.P.R. n. 207/2010 nelle parti ancora vigenti sulla base di quanto previsto dal combinato disposto dell’art. 216 e dell’art. 217, comma 1, lettera u) del suddetto D.Lgs. n. 50/2016. E’ applicato altresì, nei limiti di compatibilità con il D.Lgs. n. 50/2016, il capitolato generale d’appalto di cui al D.M. n. 145/2000.

Si invitano gli operatori economici partecipanti all’osservanza di quanto previsto nel presente disciplinare di gara in quanto la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità ritenuta **essenziale** degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive darà origine al pagamento di una sanzione pecuniaria pari ad **Euro 281,89** (uno per mille del valore della gara) secondo quanto disposto dall’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 (paragrafo 6 del presente disciplinare).

Nelle more dell’entrata in vigore del Decreto Ministeriale di cui all’art. 81, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale avviene attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi di quanto disposto dall’art. 216, comma 13, del suddetto D.Lgs. n. 50/2016.

Qualora si riscontrassero inadeguatezze e/o interruzioni nella funzionalità del sistema AVCpass, al fine di non aggravare i tempi procedurali, la Provincia si riserva di effettuare direttamente d’ufficio le

verifiche documentali previste senza comunque minimamente coinvolgere i soggetti partecipanti salvaguardando quindi il principio di economicità e celerità del procedimento amministrativo.

La Provincia di Forlì-Cesena, in esecuzione della determinazione a contrarre del Dirigente del Servizio Tecnico Infrastrutture e Trasporti n. 1.498 del 23/11/2016, prot. n. 42.031, indice procedura aperta per l'affidamento dei seguenti lavori:

S.P. 3 “DEL RABBI” - VARIANTE NEL TRATTO COMPRESO TRA FORLÌ E FIUMANA II^ LOTTO - TRATTO S.P. 72 “MONDA - COLLINA”. INTERVENTI COMPLEMENTARI SULLA VIABILITÀ CIRCOSTANTE (S.P. 126 E S.P. 3)

Codice Identificativo Gara (C.I.G.) **6888653848**
Codice Unico di Progetto (C.U.P.) **G17H16000300002**

Luogo di esecuzione: Comune di Predappio.

L'appalto consiste nell'esecuzione di interventi di risanamento localizzati sulla S.P. n. 3 “Del Rabbi” a ridosso dell'abitato di Fiumana e, più ampi sulla S.P. n. 126 “Predappio Rocca della Caminate” gravemente ammalorata per cedimenti della fondazione stradale e della pavimentazione.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto – parte normativa e parte tecnica, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati.

La gara avrà inizio il giorno **17/01/2017 alle ore 9,00**, presso la Residenza Provinciale, Piazza Morgagni n. 9 - Forlì, con seduta aperta ai legali rappresentanti dei concorrenti o ai soggetti muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.

L'importo dell'appalto a base d'asta è previsto in **Euro 281.889,84** di cui **Euro 267.849,45** per lavori soggetti a offerta in ribasso, **Euro 6.040,39** per oneri relativi alla realizzazione delle misure di sicurezza non soggetti a offerta in ribasso ed **Euro 8.000,00** per lavori in economia non soggetti a offerta in ribasso;

Ai fini della partecipazione alla gara d'appalto si forniscono le necessarie informazioni articolate nei paragrafi seguenti:

§ 1 - CATEGORIE DI LAVORAZIONI E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

§ 2 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

§ 3 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

- 3.1 Contenuto della busta A – Documentazione Amministrativa
- 3.2 Contenuto della busta B – Offerta Tecnica
- 3.3 Contenuto della busta C – Offerta Economica
- 3.4 Separazione dell'offerta economica dalla restante documentazione e dall'offerta tecnica
- 3.5 Precisazioni in merito alla partecipazione di imprese che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 186-bis del R.D. n. 267/1942
- 3.6 Precisazioni in merito alla partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti, di Consorzi e GEIE di cui all'art. 45, comma 2, lettere d), e), g), D.Lgs. n. 50/2016

- 3.7 Precisazioni in merito alla partecipazione di aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lettera f) del D.Lgs. n. 50/2016
- 3.8 Precisazioni in merito alla partecipazione di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016
- 3.9 Precisazioni in merito alla partecipazione di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016

§ 4 - DISPOSIZIONI SUL SUBAPPALTO

§ 5 - AVVALIMENTO

§ 6 - IRREGOLARITÀ ESSENZIALI E SOCCORSO ISTRUTTORIO

§ 7 - PROCEDURA E METODO DI AGGIUDICAZIONE

§ 8 - ELABORATI DI PROGETTO

§ 9 - ACCESSO AGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO

§ 10 - AGGIUDICAZIONE E CONTRATTO

§ 11 - DISPOSIZIONI GENERALI

§ 1 - CATEGORIE DI LAVORAZIONI E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

E' individuata, sulla base del D.P.R. n. 207/2010, la seguente unica categoria di lavorazioni:

Lavorazione	Categoria	Classifica	Tipologia	Importo
Strade, autostrade, ponti, viadotti,..... e relative opere complementari	OG3	I	Prevalente	Euro 281.889,84

Non sono presenti opere scorporabili.

Il sistema di realizzazione dei lavori, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lettera eeeee) del D.Lgs. n. 50/2016, è a misura.

Per l'aggiudicazione della gara si procederà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 individuata per mezzo dei seguenti elementi di valutazione con i relativi punteggi massimi:

A) ELEMENTI DI NATURA QUANTITATIVA per un punteggio massimo di punti 20

Elemento A.1	Prezzo (in ribasso sull'importo base di gara)	20
---------------------	--	-----------

B) ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA per un punteggio massimo di punti 80

Elemento B.1	Modalità operative per le lavorazioni relative alla rigenerazione a freddo di fondazione stradale con cemento e emulsione bituminosa	50
Elemento B.2	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento	30

Per la valutazione della congruità dell'offerta si applicherà la procedura di cui all'art. 97, commi 3, 4, 5, 6 e 7 del D.Lgs. n. 50/2016.

Il meccanismo di valutazione dell'anomalia sarà attivato, qualora ricorrano le condizioni previste, con

le modalità di cui al successivo paragrafo 7.

§ 2 – SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

Sono ammessi alla gara:

- gli operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere **a)** (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), **b)** (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane) e **c)** (consorzi stabili) dell'art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016;
- gli operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere **d)** (raggruppamenti temporanei di concorrenti), **e)** (consorzi ordinari di concorrenti), **f)** (aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete) e **g)** (gruppi europei di interesse economico) dell'art. 45, comma 2, del del D.Lgs. n. 50/2016, oppure operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016;
- gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli operatori economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 50/2016.

Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e, nelle parti ancora vigenti, all'art. 92 del D.P.R. n. 207/2010.

Ai fini dell'ammissione alla gara è richiesto il possesso dei sotto indicati requisiti:

- **Requisiti di ordine generale**: inesistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 ed inesistenza della condizione di cui al comma 16-ter dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 introdotto dall'art. 1, comma 42, della Legge n. 190/2012 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*";
- **Requisiti di ordine speciale**: possesso di attestazione di qualificazione rilasciata da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità alla data della gara, per la categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere (*per i Consorzi Stabili la data di "scadenza intermedia" dell'attestazione SOA deve essere posteriore alla data della gara*).

Possono, quindi, partecipare alla gara i seguenti soggetti:

- Operatori economici con idoneità individuale in possesso di attestazione di qualificazione rilasciata da società di attestazione (SOA) per la categoria **OG3**, classifica **I**;
- Operatori economici con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di concorrenti - R.T.C. - di tipo orizzontale, prevedendo il presente appalto una sola categoria di lavorazioni) che risultino complessivamente in possesso dei requisiti prescritti per gli operatori economici singoli, nei limiti previsti dalla vigente normativa (art. 92 D.P.R. n. 207/2010). I requisiti di ordine speciale richiesti per le imprese singole (attestazione SOA) devono essere posseduti nella misura minima del 40% dell'importo dei lavori dalla mandataria, mentre la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalla mandanti ciascuna delle quali dovrà possedere almeno il 10% dell'importo dei lavori. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti l'impresa capogruppo, in ogni caso, assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla gara in oggetto. Nel caso di R.T.C. costituito ai sensi dell'art. 92, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010 è necessario dichiarare espressamente tale modalità di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 37 del D.L. n. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010 gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al decreto del Ministro delle Finanze del 4/5/1999 e al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21/11/2001 devono essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del decreto 14/12/2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

§ 3 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

I soggetti che intendono partecipare alla gara dovranno far pervenire la propria offerta, corredata dai documenti di cui appresso, **inclusa in apposito plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura e indirizzato a: PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA – UFFICIO CONTRATTI E APPALTI - PIAZZA MORGAGNI N. 9 – 47121 FORLÌ.**

Per evitare dubbi di interpretazione si precisa che per sigillo deve intendersi una qualsiasi impronta o segno atto ad assicurare la chiusura e, nello stesso tempo, confermare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente onde evitare ogni possibile manomissione (sia impronta impressa su materiale plastico come ceralacca o piombo, sia una striscia incollata con timbri e firme).

Tale plico dovrà essere inoltrato a **mezzo posta** (raccomandata, posta celere o autoprestazione) o a **mezzo di agenzia di recapito autorizzata (corriere)** e dovrà pervenire alla sede di questa Amministrazione (P.zza Morgagni n. 9) entro il termine perentorio del giorno **10/01/2017**.

E' **ammessa la consegna a mano** dell'offerta, entro il suddetto termine, dalle ore **9,00** alle ore **12,00** all'Ufficio **Archivio e Protocollo** della Provincia (P.zza Morgagni n. 9, Forlì, 1^ piano), che ne rilascerà apposita ricevuta. La consegna a mano effettuata oltre le ore 12,00 del giorno di scadenza del bando (10/01/2017) comporterà l'esclusione dalla gara.

Indipendentemente dalla modalità di trasmissione del plico **si sottolinea la perentorietà del termine sopra indicato**. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. Nel caso di trasmissione tramite il servizio postale o corriere questa Amministrazione non assume alcuna responsabilità ove, per qualsiasi motivo (modalità operative di Poste Italiane, disservizio postale, fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore), il plico stesso non giunga a destinazione, presso l'Ufficio Archivio e Protocollo della Provincia, in tempo utile, ossia entro il giorno **10/01/2017**.

Le modalità ed il termine sopra indicati hanno carattere tassativo e, pertanto, non sarà ritenuta valida alcuna offerta o documento pervenuti al di fuori del termine sopra indicato, anche se sostitutivi o integrativi di offerta precedente; l'offerta pervenuta oltre il termine previsto non sarà ammessa alla gara.

Sull'esterno del plico dovrà essere riportata integralmente la seguente dicitura: **“Offerta per procedura aperta per l'appalto dei seguenti lavori: S.P. 3 “DEL RABBI” - VARIANTE NEL TRATTO COMPRESO TRA FORLÌ E FIUMANA II^ LOTTO - TRATTO S.P. 72 “MONDA - COLLINA”. INTERVENTI COMPLEMENTARI SULLA VIABILITÀ CIRCOSTANTE (S.P. 126 E S.P. 3) - C.I.G. 6888653848 - C.U.P. G17H16000300002 - Non aprire”** ed il nominativo dell'operatore economico mittente ed il relativo Codice Fiscale e Partita IVA (in caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva dovrà essere indicato il nominativo ed il codice fiscale e partita IVA di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi).

Potrà non darsi corso al plico sul quale non sia apposta l'indicazione relativa all'oggetto della gara, al nominativo dell'operatore economico partecipante oppure non sia apposto l'esatto indirizzo di recapito. Non saranno ammesse offerte condizionate, anche indirettamente, o con riserva, opzionali, quelle espresse in modo indeterminato, **non sottoscritte nelle parti che lo richiedono e non contenute nelle apposite buste interne, "B" e "C", come sotto specificato, debitamente sigillate.**

Il suddetto plico (busta esterna) dovrà contenere al suo interno **tre** buste.

Tali buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, devono recare l'intestazione dell'offerente e l'oggetto della gara come sopra specificato. Sulle buste devono essere trascritte in maniera chiara le seguenti, rispettive, diciture:

"Busta A – Documentazione Amministrativa"

"Busta B – Offerta tecnica"

"Busta C – Offerta economica"

3.1 CONTENUTO DELLA BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella **busta "A"** devono essere contenuti i seguenti documenti:

1) DICHIARAZIONE PER L'AMMISSIBILITÀ, in carta libera, espressa seguendo puntualmente il modello allegato. Tale dichiarazione, **redatta sull'apposito modulo A od in conformità ad esso**, dovrà essere resa dal legale rappresentante dell'impresa (o da altro soggetto munito dei necessari poteri di rappresentanza) ai sensi degli articoli 46 e 47 della D.P.R. n. 445/2000 e corredata dalla copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore (si invitano le imprese partecipanti ad inoltrare una copia fotostatica **leggibile** del documento di identità avendo cura di far risultare la validità del documento).

La dichiarazione summenzionata può essere resa sull'apposito modulo predisposto da questa Provincia ai sensi dell'art. 48, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, ovvero può essere predisposta autonomamente dal concorrente. In tale ultimo caso il concorrente dovrà avere cura di riprodurre l'autodichiarazione riportando esattamente tutte le dichiarazioni richieste. E' ammessa l'omissione di talune dichiarazioni unicamente se non sono riferibili alla natura dell'operatore economico. In tale caso si chiede di utilizzare ugualmente le lettere corrispondenti alla dichiarazione omessa, lasciando il relativo spazio in bianco.

Il suddetto modulo comprende le dichiarazioni che devono essere rese in relazione all'inesistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. **80, commi 1, 2, 3, 4, 5, del D.Lgs. n. 50/2016**, in relazione al possesso dei requisiti di ordine speciale nonché le altre dichiarazioni necessarie per la partecipazione alla gara.

I requisiti ricavabili dal modello di autodichiarazione hanno valore di requisiti di ammissibilità alla gara e, pertanto, devono essere posseduti dalle imprese partecipanti. Dall'autodichiarazione devono risultare i requisiti appositamente richiesti al paragrafo 2 del presente disciplinare.

Si sottolinea che la **carezza dei requisiti di ordine generale e dei requisiti di ordine speciale necessari per la partecipazione determinerà l'esclusione dalla gara (l'attestazione SOA scaduta è equiparata al non possesso della stessa).**

Se gli elementi di cui alla lettera C) del modello di autodichiarazione non sono di piena e diretta

conoscenza del dichiarante è necessario che tali dichiarazioni vengano rese dai singoli soggetti interessati previsti all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 in carica e cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Sulla base del dettato normativo di cui al summenzionato art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e del comunicato del Presidente dell'A.N.AC. in data 26/10/2016 tali soggetti sono distintamente individuati a seconda della forma giuridica dell'operatore economico nella sotto indicata tabella:

Imprese individuali	<ul style="list-style-type: none"> - Titolare; - Direttori tecnici
Società in nome collettivo	<ul style="list-style-type: none"> - Tutti i soci; - Direttori tecnici
Società in accomandita semplice	<ul style="list-style-type: none"> - Soci accomandatari; - Direttori tecnici
Altri tipi di società e consorzi	<ul style="list-style-type: none"> - Membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e monistico (<i>Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza</i>); - Membri del Consiglio di Gestione nelle società con sistema di amministrazione dualistico; - Membri del collegio sindacale nelle società con sistema di amministrazione tradizionale; - Membri del comitato per il controllo sulla gestione nelle società con sistema di amministrazione monistico; - Membri del consiglio di sorveglianza nelle società con sistema di amministrazione dualistico. - Soggetti muniti di poteri di rappresentanza: <ul style="list-style-type: none"> - Institori; - Procuratori generali e speciali; - Soggetti muniti di poteri di direzione: <ul style="list-style-type: none"> - Dipendenti o professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa; - Soggetti muniti di poteri di controllo: <ul style="list-style-type: none"> - Revisori contabili; - Organismo di Vigilanza ex art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001); - Direttori tecnici; - Socio unico persona fisica; - Socio di maggioranza persona fisica in caso di società con meno di 4 soci

Si evidenzia che in caso di partecipazione da parte di una società di capitali con due soli soci in possesso ciascuno del 50% del capitale sociale, le dichiarazioni previste ai sensi dell'art. 80, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g) del D.Lgs. n. 50/2016, devono essere rese, pur in mancanza di un socio di maggioranza, in relazione ad entrambi i suddetti soci (parere A.V.C.P. – ora A.N.AC. – n. 58/2012, sentenza Consiglio di Stato, Sezione V, 30/8/2012 n. 4.654, sentenza

Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 24 del 6/11/2013).

In relazione alla locuzione “socio di maggioranza” si precisa che i soggetti interessati sono coloro che detengono il controllo della società di capitali o consorzio. In caso di partecipazione da parte di una società di capitali con tre soli soci, le dichiarazioni previste ai sensi dell’art. dell’art. 80, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g) del D.Lgs. n. 50/2016, devono essere rese in relazione al socio titolare di una partecipazione pari o superiore al 50% del capitale sociale, qualora esista (sentenza Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 24 del 6/11/2013).

Come indicato nel suddetto comunicato del Presidente dell’A.N.AC. in data 26/10/2016 in caso di affidamento del controllo contabile a una società di revisione, la verifica del possesso del requisito di cui all’art. 80, comma 1, non viene condotta sui membri degli organi sociali della società di revisione, trattandosi di soggetto giuridico distinto dall’operatore economico concorrente cui vanno riferite le cause di esclusione.

L’esclusione non va disposta ed il divieto di partecipazione non si applica quanto il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima (art. 80, comma 3, ultima parte D.Lgs. n. 50/2016).

Per rendere, quindi, una completa dichiarazione circa l’inesistenza della causa di esclusione dalle gare d’appalto ex art. 80, comma 1, lettera a), b), c), d), e), f), g) del D.Lgs. n. 50/2016 in relazione alla lettera C) del modello di dichiarazione predisposto dalla Provincia, si suggerisce di acquisire presso il competente ufficio del casellario giudiziale una visura ex art. 33 del D.P.R. n. 313/2002 attraverso la quale è possibile prendere visione di tutti i propri precedenti penali (quindi anche le condanne assistite dal beneficio delle non menzione) senza le limitazioni riguardanti il casellario giudiziale rilasciato su richiesta dei privati. Ciò a garanzia della serietà della dichiarazione stessa e delle connesse responsabilità.

Nella dichiarazione potranno essere omesse le condanne riportate per reati depenalizzati, dichiarati estinti ovvero le condanne revocate e quelle per le quali sia intervenuta la riabilitazione.

Qualora sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati di cui all’art. 80, comma 1, lettera a), b), c), d), e), f), g) del D.Lgs. n. 50/2016 nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, l’impresa concorrente oltre alla dichiarazione di tale situazione dovrà dimostrare, producendo idonea documentazione, che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione come previsto alla lettera C) del modello di dichiarazione.

Nel caso in cui l’operatore economico partecipante incorra in una o più delle condizioni di cui all’art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 dovrà essere presentata la documentazione o comunque dovranno essere fornite tutte le informazioni utili e necessarie per permettere alla Provincia di formulare le valutazioni di cui all’art. 80, commi 7 e 10 del D.Lgs. n. 50/2016. In particolare, come previsto nel modello di autodichiarazione, in caso di condanna dovranno essere riportati gli estremi dell’atto, l’indicazione della persona condannata, la tipologia di reato tra quelli riportati all’art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, la durata della pena nonché l’eventuale pena accessoria e relativa durata, oltre alla dichiarazione relativa all’intervenuto risarcimento del danno o all’impegno a risarcirlo e le eventuali misure adottate a prevenire ulteriori reati.

In caso di partecipazione di società derivante da operazioni di cessione/affitto aziendale o di incorporazione o fusione societaria sussiste in capo alla società cessionaria/locatrice o incorporante o risultante dalla fusione l'onere di presentare la dichiarazione relativa al requisito di cui all'art. 80, comma 1, lettera a), b), c), d), e), f), g) del D.Lgs. n. 50/2016 anche con riferimento ai soggetti che hanno operato presso la società cedente/locataria o incorporata o le società fuse nel'ultimo anno ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo (Consiglio di Stato, Adunanze Plenarie n. 10 e 21 del 2012, determinazione A.V.C.P. – ora A.N.AC. n. 4 del 2012, Consiglio di Stato, sezione IV, 1/9/2015, n. 4.100).

In relazione alla lettera E) del modello di autodichiarazione predisposto da questa Amministrazione si evidenzia che, secondo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, si intendono gravi:

- a) le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'art. 48-bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. n. 602/1973 (Euro 10.000,00). Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione;
- b) le violazioni ostative al rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.).

Il motivo di esclusione non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

In relazione al disposto dell'art. 80, comma 5, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, al fine di potere permettere alla Provincia di valutare i gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità **l'operatore economico partecipante dovrà dichiarare le misure decadenziali e/o risoluzioni contrattuali assunte nei suoi confronti anche da altre Pubbliche Amministrazioni** in modo da consentire alla Provincia di esprimere una valutazione sui precedenti dichiarati rispetto all'affidabilità del partecipante.

Il D.Lgs. n. 231/2001 “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*” contempla, fra le sanzioni previste per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, anche la sanzione interdittiva **comportante il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione.**

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 non sono ammesse a partecipare a gare pubbliche ed a contrattare con la Pubblica Amministrazione le imprese **nei cui confronti è stato emesso un provvedimento interdittivo che comporti un'interdizione ancora in essere alla data della gara** (cioè la cui durata a partire dalla data di notifica all'impresa non sia ancora scaduta alla data della presente gara) da parte del Ministero delle Infrastrutture a seguito di un provvedimento, adottato dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, di sospensione dell'attività imprenditoriale per impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, nonché in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate con decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali (in attesa dell'adozione di tale decreto, le violazioni in materia della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro che costituiscono il presupposto per l'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale sono quelle individuate nell'allegato I del D.Lgs. n. 81/2008).

A tali fini è stata prevista, ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. f), del D.Lgs. n. 50/2016, alla lettera F) del modello di autocertificazione, un'apposita dichiarazione relativa a quanto sopra esposto e relativa, altresì, all'inesistenza di qualsiasi altra sanzione comportante l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione.

L'art. 80, comma 5, lett. **l)** del D.Lgs. n. 50/2016 prevede l'esclusione dalle gare d'appalto nell'ipotesi in cui l'operatore economico, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli **317 (concussione)** e **629 (estorsione)** del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del D.L. n. 152/1991 convertito in Legge n. 203/1991, **non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria**, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4, comma 1, della Legge n. 689/1981.

La circostanza di cui sopra deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità Nazionale Anticorruzione la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio.

Si richiama, pertanto, l'attenzione dei concorrenti sulla suddetta dichiarazione inserita alla lettera F) del modello di autocertificazione appositamente predisposto da questa Amministrazione e relativa all'inesistenza di tale situazione.

In applicazione delle disposizioni di cui all'art. 17 della Legge n. 68/1999 "*Norme per il diritto al lavoro dei disabili*" e secondo quanto previsto dall'art. 80, comma 5, lett. **i)** del D.Lgs. n. 50/2016 l'impresa partecipante dovrà rendere la specifica dichiarazione del modello di autocertificazione allegato **avendo cura di barrare l'ipotesi che interessa**.

L'art. 80, comma 5, lett. **m)** del D.Lgs. n. 50/2016 prevede l'esclusione dalle gare d'appalto dei soggetti che si trovano, rispetto ad altro/i partecipante/i alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.

A tal fine è richiesto ai soggetti partecipanti di rendere specifica dichiarazione in cui, in relazione a diverse tipologie di situazioni, l'impresa comunque attesta di avere formulato l'offerta in modo autonomo.

Resta inteso che la Provincia escluderà dalla gara i concorrenti per i quali accerti che le relative offerte sono imputabili, sulla base di elementi univoci, ad un unico centro decisionale.

Si sottolinea che nel caso in cui ricorra una o più delle cause di cui all'art. 80, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 il concorrente dovrà fornire tutte le informazioni necessarie onde consentire alla Provincia di formulare le valutazioni di cui all'art. 80, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 oltre alla specifica dichiarazione relativa all'intervenuto risarcimento del danno o all'impegno a risarcirlo e le eventuali misure adottate a prevenire ulteriori illeciti come appositamente previsto nel modello di autodichiarazione.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 42, della Legge 6 novembre 2012, n. 190 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" che ha introdotto il comma 16-ter dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 è fatto divieto di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni ai soggetti privati che hanno concluso contratti o conferito incarichi professionali a dipendenti pubblici cessati dal rapporto di pubblico impiego che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni. Tale divieto opera per i successivi tre anni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Ai sensi dell'art. 21

del D.Lgs. n. 39/2013 “*Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*” sono considerati dipendenti pubblici anche i titolari di incarichi di cui al medesimo D.Lgs. n. 39/2013 ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'Amministrazione stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato od autonomo.

A tali fini è stata prevista, alla lettera G) del modello di autocertificazione, un'apposita dichiarazione relativa a quanto sopra esposto.

Si evidenzia che l'operatore economico partecipante dovrà segnalare l'eventuale iscrizione nell'elenco di cui all'art. 1, comma 52, della Legge n. 190/2012 come modificato dall'art. 29 del D.L. n. 90/2014 convertito in Legge n. 114/2014 (white list). Tale iscrizione “*tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione od autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse per le quali essa è stata disposta*”.

Qualora l'operatore economico partecipante abbia notizia di un'annotazione nel casellario informatico istituito presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione – A.N.AC. è opportuno, nel suo specifico interesse, che lo stesso documenti in sede di gara in maniera dettagliata la motivazione di tale annotazione e l'eventuale ricorso presentato contro tale iscrizione. Ciò al fine di mettere la Commissione di gara a conoscenza, in modo più esaustivo possibile, dei fatti alla base dell'annotazione e permettere quindi una ponderata decisione in merito. In carenza di tale documentazione o qualora la stessa, seppur presentata, sia giudicata non esaustiva od insufficiente, la Commissione di gara opererà caso per caso esprimendo una propria valutazione in relazione agli elementi desumibili dalla specifica annotazione a proprio insindacabile giudizio.

Nel caso in cui l'offerta ed i documenti di gara siano sottoscritti da un soggetto munito di procura speciale o generale deve essere prodotta procura speciale oppure procura generale, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, in originale o copia resa conforme all'originale a meno che dalla visura camerale dell'impresa non risultino espressamente indicati i poteri rappresentativi conferiti con la procura.

Qualora si volesse eleggere un particolare domicilio per l'invio delle comunicazioni, il modello dovrà essere integrato a cura dell'impresa offerente; qualora non fosse eletto un domicilio particolare le comunicazioni si intenderanno da inviarsi alla sede dell'impresa come indicata alla lettera A) della dichiarazione.

Si sottolinea che è esplicitamente richiesta l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'impresa partecipante autorizza l'invio delle comunicazioni di cui all'art. 76, commi 3 e 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e di ogni altra comunicazione si rendesse necessaria nel presente procedimento. Tale indicazione è necessaria al fine di potere permettere alla Provincia di Forlì-Cesena di adempiere agli obblighi informativi previsti.

La compilazione di quanto previsto alla lettera V) del modello di dichiarazione allegato, prevista solo per le società all'interno delle quali operano soci lavoratori, è richiesta al solo fine di mettere la Provincia a conoscenza di dati indispensabili (codice fiscale dei soci lavoratori) per la successiva verifica della regolarità contributiva in capo al soggetto aggiudicatario ai sensi di quanto previsto dalla Circolare INPS n. 126 del 26/6/2015 ad oggetto “*Decreto Interministeriale 30 gennaio 2015 - Semplificazione in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)*”.

Si sottolinea che anche le imprese designate quali esecutrici delle prestazioni in appalto dai Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 devono, come di seguito meglio specificato, rendere la dichiarazione di cui al modulo **A** limitatamente a quanto richiesto nella parte II.

Si ricorda quanto stabilito dall'art. 80, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016: ***“In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all’Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino due anni, decorsi i quali l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia”***.

Si sottolinea che questa Amministrazione, ai sensi dell'art. 85 del D.lgs. n. 50/2016, accetta il Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.) secondo lo schema di formulario adattato alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e redatto secondo le linee guida espresse dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti nella circolare n. 3 del 18/7/2016 (in GU – Serie generale - n. 174 del 27 luglio 2016) in sostituzione delle equivalenti dichiarazioni di cui alle lettere A), B), C), D), E), F), G), H) dell'allegato modello di autodichiarazione predisposto da questa Amministrazione. Nel caso di utilizzo del D.G.U.E. dovranno comunque essere rese le restanti dichiarazioni previste nel modello di autodichiarazione allegato [(lettere I), L), M), N), O), P), Q), R), S), T), V), U)].

2) DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO di Euro 5.637,80 pari al 2% dell'importo a base d'asta, in conformità all'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 da effettuarsi in uno dei seguenti modi:

- mediante presentazione di quietanza originale rilasciata dal Tesoriere Provinciale CASSA DEI RISPARMI DI FORLÌ E DELLA ROMAGNA S.p.A. – Corso della Repubblica n. 14, Forlì (coordinate bancarie: **IT 65 H 06010 13200 100000300111**), attestante il deposito provvisorio di pari importo in contanti od in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito;
- mediante presentazione di garanzia fideiussoria (bancaria, assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998) conforme allo schema tipo 1.1 del Decreto Ministero Attività Produttive n. 123/2004 opportunamente integrato con la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile).

In ordine agli intermediari autorizzati a rilasciare le garanzie a corredo dell'offerta si richiama quanto precisato dall'A.N.AC. nel comunicato del Presidente del 1/7/2015. **Costituisce motivo di esclusione la presentazione di una polizza fideiussoria a titolo di cauzione provvisoria rilasciata da intermediari finanziari non abilitati al rilascio di tali garanzie.**

E' opportuno che gli operatori economici partecipanti, nel loro specifico interesse, verifichino che le garanzie in argomento, preordinate ad assicurare la serietà e l'affidabilità delle offerte, siano rilasciate da soggetti preventivamente autorizzati dalla Banca d'Italia e sottoposti ai controlli prudenziali dell'Organismo di vigilanza. A tal fine l'Autorità suggerisce di verificare l'iscrizione dei soggetti abilitati al rilascio di tali garanzie negli appositi elenchi consultabili sul sito internet della Banca d'Italia.

Riguardo agli intermediari finanziari abilitati si evidenzia che gli stessi devono essere iscritti nel nuovo albo unico di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993 (previsto a seguito della modifica apportata

dal D.Lgs. n. 141/2010).

Si evidenzia inoltre che l'A.N.AC. con il successivo comunicato del Presidente in data 21/10/2015, oltre a richiamare l'attenzione delle stazioni appaltanti sui rischi derivanti da garanzie fideiussorie emesse da soggetti non autorizzati invitandole, in caso di dubbi sulla natura dell'intermediario finanziario che presta la garanzia, alla consultazione delle pagine dedicate del sito della Banca d'Italia, ha altresì invitato le stazioni appaltanti e gli operatori economici alla consultazione degli elenchi accessibili sul sito internet dell'IVASS delle imprese di assicurazione autorizzate all'emissione delle garanzie a corredo delle offerte.

Nel caso di presentazione di fideiussione o polizza assicurativa, la stessa dovrà prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 Codice Civile, volendo ed intendendo il fideiussore restare obbligato in solido con l'impresa;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile;
- l'impegno del fideiussore a versare l'importo della cauzione alla Provincia di Forlì-Cesena, dietro semplice richiesta della Provincia stessa entro 15 giorni dalla richiesta medesima;
- l'impegno del fideiussore a rilasciare garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto ex art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 nel caso di aggiudicazione dell'appalto;
- una validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta (si intenderanno comunque valide le polizze e le fideiussioni aventi una validità di 180 giorni dalla data della loro emissione).

N.B. Anche nel caso in cui la cauzione provvisoria sia prestata tramite quietanza comprovante l'avvenuto versamento dovrà essere accompagnata, ai sensi dell'art. 93, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 da una dichiarazione di impegno di un fideiussore (banca, Compagnia di Assicurazioni o Intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993 che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998) a rilasciare garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto ex art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 nel caso di aggiudicazione dell'appalto.

La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione provvisoria verrà svincolata entro trenta giorni dall'aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 93, comma 7, primo periodo del D.Lgs. n. 50/2016, si precisa che, qualora l'impresa sia in possesso di certificazione di qualità conforme alle norme europee UNI EN ISO 9000 riferita all'attività oggetto della gara, rilasciata da organismo accreditato ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la cauzione provvisoria (nonché quella definitiva) può essere presentata nell'importo ridotto del 50%.

Non è ammessa alcuna riduzione se l'impresa non è certificata o se l'impresa ha solo avviato il processo per acquisire la certificazione di qualità.

Per i Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), c), del D.Lgs. n. 50/2016 la certificazione di qualità deve essere posseduta dal Consorzio.

Per poter presentare cauzione provvisoria nell'importo dimezzato, il possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9000 dovrà risultare dall'attestato di qualificazione SOA oppure l'impresa dovrà

rendere apposita dichiarazione come previsto alla lettera **I**) del modello di autodichiarazione predisposto da questa Amministrazione di cui al precedente punto 1) ed allegare copia conforme del certificato di qualità posseduto.

Si applicano altresì le restanti riduzioni previste dal suddetto art. 93, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 per gli operatori economici in possesso delle certificazioni ivi previste previa presentazione in sede di gara di idonea documentazione atta a comprovare tali requisiti. L'operatore economico partecipante dovrà appositamente segnalare alla lettera **I**) del modello di autodichiarazione predisposto la situazione in cui si trova rispetto alle riduzioni delle garanzie previste ai sensi di legge.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale, per usufruire della facoltà di riduzione della cauzione provvisoria (nonché della definitiva), le certificazioni di qualità previste devono essere possedute da tutti gli operatori economici facenti parte del raggruppamento.

In caso di partecipazione di consorzi ex art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 o di raggruppamenti temporanei di concorrenti per usufruire di tali riduzioni valgono le regole sopra delineate.

3) RICEVUTA DI PAGAMENTO della somma di **Euro 20,00** a titolo di contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi di quanto prescritto dall'art. 1, comma 67, della Legge n. 266/2005 e della deliberazione della summenzionata Autorità n. 163 del 22/12/2015.

Per il pagamento è necessario attenersi alle istruzioni disponibili sul sito web dell'Autorità (www.anticorruzione.it).

In particolare, con le proprie credenziali, ci si dovrà collegare al “servizio riscossione contributi” raggiungibile dall'homepage sul sito web dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (www.anticorruzione.it) sezione “servizi” e inserire il **C.I.G.** che per la presente procedura è **6888653848** e procedere al pagamento diretto, seguendo le istruzioni disponibili, mediante carta di credito oppure produrre un modello cartaceo da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi.

Sono quindi consentite **due** modalità di pagamento della contribuzione:

- on line mediante carta di credito (circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express);
- in contanti presso la rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini, con il modello cartaceo rilasciato dal portale dell'Autorità.

Per essere ammessi a presentare l'offerta è pertanto necessario allegare alternativamente:

- ricevuta di pagamento on line rilasciata dal servizio di riscossione.
- originale dello scontrino del punto vendita Lottomatica.

La contribuzione è condizione di ammissibilità alle procedure di gara.

Si sottolinea che il mancato pagamento del contributo comporterà l'esclusione dalla gara.

Potrà invece essere sanata la mancata dimostrazione in sede di gara dell'avvenuto pagamento a condizione che il pagamento sia stato effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

Nel caso di partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti il versamento dovrà

essere effettuato dal soggetto designato o che verrà designato quale capogruppo.

Per informazioni e chiarimenti sulla suddetta obbligatoria contribuzione è possibile rivolgersi al Contact Center dell’Autorità, al numero verde 800-896936.

4) DOCUMENTO ATTESTANTE L’ATTRIBUZIONE DEL PassOE (Passport operatore economico) rilasciato dal sistema AVCpass dell’Autorità Nazionale Anticorruzione comprovante la registrazione al sistema per la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale.

I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCpass accedendo all’apposito link sul Portale A.N.AC. (www.anticorruzione.it / Servizi / AVCpass) secondo le istruzioni ivi contenute. Una volta ottenute le credenziali di accesso al servizio è necessario creare il profilo “Amministratore OE” (tale profilo è soggetto ad abilitazione da parte dell’Autorità).

Dopo la registrazione al servizio AVCpass, occorre indicare al sistema il CIG della procedura di affidamento a cui si intende partecipare. **Il sistema rilascia un “PassOE” che deve essere inserito nella documentazione di gara.** Il PassOE rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte delle stazioni appaltanti. Ogni operatore economico, soggetto alla verifica dei requisiti di partecipazione alla gara, inclusi i mandanti, i consorziati esecutori e gli ausiliari, deve generare un proprio PassOE o la propria componente di un PassOE di gruppo; in caso di concorrente plurisoggettivo (consorzio fra cooperative, consorzio fra imprese artigiane, consorzio stabile, raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, GEIE, etc.), dovrà essere poi generato un ulteriore PassOE di gruppo, da parte del soggetto mandatario/consorzio.

Per maggiori informazioni o per la risoluzione di eventuali problematiche contattare il contact-center di A.V.C.P./A.N.AC. al numero verde gratuito 800-896936, o all’indirizzo e-mail: support_center@anticorruzione.it.

Si evidenzia che nella suddetta busta “A” non devono essere inseriti elementi riconducibili ad aspetti di offerta economica tali da potere anticipare il prezzo offerto o permettere la sua ricostruzione. L’offerta economica deve, infatti, essere contenuta esclusivamente nella busta “C”.

3.2 CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

Nella **busta “B”** deve essere contenuta l’offerta tecnica **sugli elementi oggetto di valutazione qualitativa** articolata secondo le modalità indicate nel capitolato speciale d’appalto – parte normativa e di seguito riportate, al fine di permettere la valutazione della stessa e l’assegnazione dei punteggi.

Tale offerta dovrà essere strutturata mediante presentazione di un documento preferibilmente di dimensioni complessive massime di **20 pagine** formato Uni A4 (1 pagina = 1 facciata di foglio) con massimo **30 righe per pagina** costituito dai seguenti fascicoli (ciascuno preferibilmente con un massimo di 10 pagine formato Uni A4 – 30 righe per pagina):

- Fascicolo n. 1** relativo all'elemento B.1 e quindi intitolato "B.1 Modalità operative per le lavorazioni relative alla rigenerazione a freddo di fondazione stradale con cemento e emulsione bituminosa";
- Fascicolo n. 2** relativo all'elemento B.2 e quindi intitolato "B.2 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento".

L'offerta tecnica nella sua integrale composizione (fascicoli n. 1 e 2) deve essere datata e sottoscritta dal legale rappresentante (o da soggetto munito dei necessari poteri di rappresentanza) dell'operatore economico concorrente. La sottoscrizione deve essere effettuata in calce ai vari documenti prodotti e non sul frontespizio, in testa o sulla prima pagina del documento. Non è richiesta la firma in tutti i fogli componenti i vari documenti.

Si sottolinea che l'offerta tecnica non può contenere, al suo interno, una pluralità di proposte tra loro alternative.

Nel caso di partecipazione di raggruppamento temporaneo di concorrenti non ancora giuridicamente costituito l'offerta tecnica deve essere sottoscritta, con le modalità di cui al periodo che precede, da tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento.

Per la valutazione dell'elemento **B.1 "Modalità operative per le lavorazioni relative alla rigenerazione a freddo di fondazione stradale con cemento e emulsione bituminosa"**, a cui può essere attribuito un punteggio massimo di punti 50, i concorrenti dovranno presentare una relazione esplicativa della proposta formulata tenendo presente che la valutazione delle proposte sarà determinata sulla base dei seguenti parametri:

1. metodologia di approccio all'intervento con riferimento allo studio preliminare da eseguire: verranno valutate nel dettaglio le indicazioni su come l'impresa intenderà procedere nell'organizzazione delle operazioni preliminari della lavorazione per la migliore riuscita del lavoro.
Nell'ambito della relazione esplicativa prodotta dovranno emergere la descrizione degli studi preliminari, la metodologia di indagine sulla geometria stradale, le indicazioni sulle fasi lavorative conseguenti per la migliore riuscita dell'intervento. Tali indicazioni diverranno onere contrattuale;
2. cantierizzazione dell'intervento con riferimento alla tecnologia impiegata e alla minimizzazione dei disagi al traffico: verranno valutate nel dettaglio le indicazioni sull'operatività del cantiere tenuto conto del particolare ambito lavorativo (ristrettezza sede stradale, tortuosità del tracciato ecc...). Nella relazione esplicativa prodotta dovranno emergere la cronologia delle fasi lavorative proposte, le metodologie adottate per la migliore riuscita del lavoro, le accortezze adottate per regolare il transito veicolare;
3. elementi migliorativi all'intervento proposto: verranno valutati nel dettaglio suggerimenti migliorativi (maggiori quantità, additivi, etc..) all'ipotesi progettuale posta a base di gara.
Nell'ambito della relazione esplicativa prodotta dovranno essere specificate eventuali e motivate maggiori profondità, maggiore estensione da trattare, migliorie sugli additivi. Tutte le migliorie indicate dovranno essere adeguatamente motivate e documentate.

Non saranno ammesse proposte che modifichino integralmente la lavorazione di progetto così come descritta nell'elenco prezzi. La lavorazione eventualmente proposta dovrà essere compensata con l'unità di misura mq*cm.

Per la valutazione dell'elemento **B.2 "Conglomerato bituminoso per strato di collegamento"**, a cui

può essere attribuito un punteggio massimo di punti 30, i concorrenti dovranno presentare una relazione esplicativa della proposta formulata tenendo presente che la valutazione delle proposte sarà determinata sulla base del miglioramento prestazionale del materiale da utilizzare con particolare riguardo alla posa in opera in condizioni disagiate, alle prestazioni meccaniche e alla durabilità.

I profili oggetto di valutazione saranno:

- il tipo di materiale proposto. A tal fine i concorrenti dovranno fornire la scheda tecnica del materiale proposto;
- la documentazione comprovante l'aumento della vita utile;
- le indicazioni operative sulla posa.

Sarà oggetto di valutazione anche la descrizione delle motivazioni giustificative della proposta in relazione alla compatibilità con l'intervento nel complesso.

Le quantità di progetto indicate nella “Lista delle lavorazioni” sono da intendersi non modificabili in relazione alla proposta di miglioramento. Non verranno quindi valutate le proposte relative ad aumenti di spessore o estensione.

La mancata trattazione di uno o più elementi dell'offerta qualitativa comporterà la mancata attribuzione di punteggio per l'elemento non trattato.

Qualora la Commissione giudicatrice attribuisca punteggio pari a zero in relazione ad una o più proposte relative ai vari elementi di valutazione (B.1, B.2), nel caso di aggiudicazione dell'appalto l'appaltatore è tenuto a realizzare i lavori secondo il progetto posto a base di gara.

In tal caso tali lavori saranno contabilizzati “a corpo” utilizzando il prezzo formulato dal concorrente relativamente alla proposta migliorativa a cui è stato attribuito il punteggio pari a zero.

Si evidenzia che nella suddetta busta “B” non devono essere inseriti elementi riconducibili ad aspetti di offerta economica tali da potere anticipare il prezzo offerto o permettere la sua ricostruzione. L'offerta economica deve, infatti, essere contenuta esclusivamente nella busta “C”.

Si richiama l'attenzione dei concorrenti su quanto disciplinato nell'apposito successivo paragrafo 9 in tema di accesso agli atti in relazione all'offerta tecnica.

3.3 CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

Nella **busta “C”** deve essere inserita l'offerta economica. Tale offerta dovrà essere redatta **esclusivamente, pena esclusione**, sul modulo, da ritirare presso l'Ufficio Contratti e Appalti, denominato “Lista delle lavorazioni” (di seguito chiamato “lista”) firmato in ogni suo foglio dal responsabile unico del procedimento. In particolare tale lista dovrà essere completata con l'indicazione, da parte del concorrente, dei prezzi unitari offerti per ogni voce relativa alle varie categorie di lavoro (nella quinta colonna dovranno essere indicati in cifre e nella sesta colonna, in lettere, in caso di discordanza prevale il prezzo indicato in lettere). Nella settima colonna il concorrente dovrà indicare i prodotti dei quantitativi già risultanti sulla “lista” (quarta colonna) per i prezzi unitari offerti dal concorrente. Il prezzo complessivo offerto rispetto ai lavori soggetti ad offerta (quindi privo delle somme non soggette a offerta), rappresentato dalla sommatoria dei prodotti indicati nella colonna sette, deve essere indicato dal concorrente in calce al modulo stesso unitamente al conseguente ribasso percentuale rispetto al prezzo posto a base di gara soggetto a offerta. Tale prezzo complessivo offerto (privo delle somme non soggette ad offerta) ed il ribasso percentuale devono

essere espressi in cifre ed in lettere, in caso di discordanza tra l'indicazione in cifre e quella in lettere, sarà ritenuta valida quella in lettere.

I partecipanti, ai fini della corretta compilazione di tale "lista" dovranno, pertanto seguire le seguenti indicazioni:

- 1) indicare in colonna 5 (colonna B) i prezzi unitari espressi in cifre ed in colonna 6 (colonna C) gli stessi prezzi unitari espressi in lettere;
- 2) indicare in colonna 7 (colonna D) i prodotti fra i quantitativi di colonna 4 ed i prezzi unitari espressi in colonna 5 e 6;
- 3) sommare i prodotti di colonna 7 (colonna D) determinando in tal modo il prezzo complessivo offerto (logicamente privo delle somme non soggette a ribasso) ed indicarlo sia in cifre che in lettere;
- 4) determinare il ribasso percentuale offerto mediante rapporto tra la differenza fra l'importo dei lavori posto a base d'asta, soggetto a offerta, ed il prezzo complessivo offerto di cui al precedente punto 3) e l'importo dei lavori posto a base d'asta soggetto a offerta. Il valore così ottenuto dovrà essere moltiplicato per 100 – Esempificazione: posto **a** l'importo a base d'asta soggetto a offerta e **b** il prezzo complessivo offerto dal concorrente (di cui al punto 3) dovrà così operarsi **[(a-b): a] x 100**;
- 5) indicare l'importo complessivo dell'offerta determinato dalla sommatoria del prezzo di cui al precedente punto 3) ed i valori non soggetti a ribasso.

Ai sensi di quanto prescritto dall'art. 95, comma 10, del D.lgs. n. 50/2016 l'impresa partecipante dovrà indicare nell'offerta gli oneri economici relativi alla sicurezza. **Si tratta dei costi della sicurezza "aziendali", da "rischio specifico", concernenti i costi specifici connessi con l'attività delle imprese, la cui misura può variare in relazione al contenuto dell'offerta economica e che nulla hanno a che fare con gli oneri per la sicurezza derivanti dal piano di sicurezza e di coordinamento non soggetti a ribasso quantificati dalla Provincia in Euro 6.040,39. A tale fine è stata inserita in calce alla lista una specifica dichiarazione.**

Costituisce, quindi, un preciso adempimento degli operatori economici partecipanti l'indicazione, nel foglio 4 della lista su cui deve essere formulata l'offerta economica, dell'entità degli oneri di sicurezza "aziendale" dipendenti quindi dalla realtà organizzativa ed operativa di ogni operatore economico partecipante. La mancata indicazione di tali oneri determinerà l'esclusione dalla gara d'appalto senza possibilità di alcun soccorso istruttorio trattandosi di difetto dell'offerta economica.

L'offerta ("lista") deve essere resa legale mediante apposizione di marca da bollo da Euro 16,00 per ogni 4 facciate e, se in più fogli deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, su ciascuno di essi dal legale rappresentante (o da soggetto munito dei necessari poteri di rappresentanza) dell'operatore economico concorrente e non può presentare correzioni che non siano da lui stesso espressamente confermate e sottoscritte; si sottolinea che non può essere utilizzata una "lista" priva, anche su un solo foglio, della preventiva firma del responsabile del procedimento.

Nel caso di partecipazione di raggruppamento temporaneo di concorrenti non ancora giuridicamente costituito l'offerta economica deve essere sottoscritta, con le modalità di cui al periodo che precede, da tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento.

In caso di ribassi espressi con più di tre cifre decimali, gli stessi saranno arrotondati, ai fini

dell'attribuzione del relativo punteggio, a tre cifre decimali (all'unità inferiore se il quarto decimale è pari o inferiore a quattro ed all'unità superiore se il quarto decimale è pari o superiore a cinque).

Si evidenzia che per le parti di progetto relative agli elementi di valutazione B.1 e B.2 (per le quali è possibile presentare proposte migliorative) sono stati predisposti, all'interno della summenzionata lista, due specifici fogli (foglio n. 2 e foglio n. 3) nei quali figurano le lavorazioni e le relative quantità previste nel progetto esecutivo approvato da questa Amministrazione.

La Provincia ha inoltre predisposto ulteriori specifici fogli, numerati con i n. 6 e 7, per le eventuali proposte migliorative [B.1 – foglio n. 6, B.2 – foglio n. 7], nelle quali il concorrente, qualora intenda proporre soluzioni progettuali migliorative, dovrà avere cura di inserire gli elementi oggetto della propria proposta. In particolare l'operatore economico concorrente dovrà indicare:

- **in relazione alla proposta formulata sull'elemento B.1 (foglio n. 6):** le lavorazioni, le quantità ed i prezzi unitari offerti **restando fissa l'unità di misura (mq*cm)**;
- **in relazione alla proposta formulata sull'elemento B.2 (foglio n. 7):** le lavorazioni ed i prezzi unitari offerti **restando fissa l'unità di misura (tonn.) e la quantità (741,40)**.

L'operatore economico partecipante dovrà, quindi, inserire tali fogli nella suddetta lista, **in sostituzione** di quelli (n. 2 e 3) precompilati da questa Amministrazione.

La Provincia di Forlì-Cesena procederà alla verifica dei conteggi presentati dall'aggiudicatario tenendo per validi e immutabili i prezzi unitari e correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, i prodotti fra i quantitativi ed i prezzi unitari espressi e la relativa somma. In caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello dipendente dal ribasso percentuale offerto tutti i prezzi unitari sono corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza. I prezzi unitari offerti, eventualmente corretti, costituiscono l'elenco dei prezzi unitari contrattuali.

3.4 SEPARAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA DALLA RESTANTE DOCUMENTAZIONE E DALL'OFFERTA TECNICA

Si sottolinea che l'offerta economica deve essere inserita in apposita busta chiusa ed inequivocabilmente individuabile. Qualora il concorrente inserisca l'offerta economica o all'interno della busta "A" contenente la documentazione amministrativa o all'interno della busta "B" contenente l'offerta tecnica o direttamente all'interno del plico principale, rendendola visibile e conoscibile prima della apposita seduta pubblica di aperture delle offerte economiche dei concorrenti ammessi sarà escluso dalla gara.

La regola della separazione fisica dell'offerta economica dall'offerta tecnica, costituisce, infatti, un principio consolidato, che garantisce un ordinato svolgimento delle gare ed impone, al contempo, di compiere le verifiche documentali e gli apprezzamenti tecnici in una fase antecedente a quella in cui si conoscerà l'ammontare delle offerte economiche assicurando, in tal modo, trasparenza, imparzialità e segretezza delle offerte e permettendo la valutazione delle offerte tecniche senza condizionamenti derivanti dalla anticipata conoscenza della componente economica.

La violazione del principio di segretezza delle offerte economiche si ritiene configurabile anche qualora il concorrente inserisca all'interno del plico principale od in buste diverse dalla busta "C", dichiarazioni, elaborati e/o documenti contenenti elementi significativi di anticipazione dell'offerta economica la cui conoscenza può, oggettivamente e con rilevante grado di certezza, consentire una conoscenza anticipata dell'offerta economica.

L'inserimento, quindi, all'interno della busta "A" o della busta "B", di eventuali elaborati o dichiarazioni, tali da rendere conoscibile l'entità dell'offerta economica presentata nella busta "C",

comporterà l'esclusione dalla gara per violazione del principio di segretezza dell'offerta economica senza alcuna possibilità di sanatoria.

In caso, invece, di indicazioni di natura economica che non anticipano il prezzo offerto o non consentono la ricostruzione dello stesso non sarà considerato violato il principio della separazione tra offerta tecnica e offerta economica (Consiglio di Stato, sez. VI, 2/7/2015, n. 3295).

3.5 PRECISAZIONI IN MERITO ALLA PARTECIPAZIONE DI IMPRESE CHE SI TROVANO NELLE CONDIZIONI DI CUI ALL'ART. 186-BIS DEL R.D. N. 267/1942.

L'operatore economico che si trova nelle condizioni di cui all'art. **186-bis** del **R.D. n. 267/1942** – **concordato con continuità aziendale** – (introdotto dall'art. 33 del D.L. n. 83/2012 convertito in Legge n. 134/2012) **può partecipare alla gara seguendo le sotto riportate modalità.**

Nell'apposita sezione della lettera F) del modello di autocertificazione predisposto da questa Amministrazione l'operatore economico dovrà dichiarare la situazione in cui versa rispetto alla procedura di concordato con continuità aziendale. Possono verificarsi i seguenti casi:

1. l'operatore economico ha depositato il ricorso contenente la domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale ed è in attesa del relativo decreto di ammissione. In tal caso potrà partecipare alla procedura di gara solo se espressamente autorizzato dal Tribunale; occorrerà indicare gli estremi di tale autorizzazione od eventualmente allegarne copia;
2. l'operatore economico ha già ottenuto il decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale. In tal caso occorrerà indicare gli estremi di tale decreto od eventualmente allegarne copia e dovrà essere presentata la seguente documentazione:
 - a) una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art 67 della Legge Fallimentare, che attesta la conformità al piano di concordato e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
 - b) copia dell'autorizzazione del giudice delegato, sentita l'A.N.AC., a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici ai sensi dell'art. 110, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016;Qualora l'A.N.AC. abbia subordinato la partecipazione dell'operatore economico alla necessità che lo stesso si avvalga di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto è necessaria la presentazione della documentazione indicata all'art. 89, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016.
Quanto sopra vale anche per il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio.
3. l'operatore economico ha ottenuto l'omologazione del concordato preventivo con continuità aziendale; in tal caso dovrà segnalare tale situazione nell'apposita sezione della lettera F) del modello di autocertificazione predisposto da questa Amministrazione indicando gli estremi di tale decreto od eventualmente allegarne copia e non deve produrre alcuna documentazione in quanto l'emissione del decreto di omologazione determina la chiusura della procedura di concordato preventivo ai sensi dell'art. 181 della Legge Fallimentare, consentendo quindi la libera partecipazione a procedure di affidamento di appalti pubblici.

Come sostenuto dall'A.N.AC., nella Determinazione n. 5 dell'8/4/2015, relativamente all'ipotesi del concordato "in bianco" di cui all'art. 161, comma 6, della Legge Fallimentare, costituisce causa

ostativa alla partecipazione alla gara esclusivamente la pendenza del concordato liquidatorio, mentre laddove non si possa ravvisare la pendenza di un concordato liquidatorio, come nel caso in cui penda quello “in bianco” con effetti prenotativi di continuità aziendale, l’impresa non può ritenersi carente del requisito prescritto.

L’operatore economico che abbia, quindi, depositato il ricorso contenente la domanda di concordato “in bianco” ai sensi dell’art. 161, comma 6, della Legge Fallimentare con riserva di produrre l’ulteriore documentazione, ivi compreso il piano di continuità aziendale, potrà partecipare alla presente procedura di gara qualora autorizzato dal competente Tribunale rientrando, in tal caso, nella fattispecie di cui al punto 1). L’operatore economico, nell’apposita sezione della lettera F) del modello di autocertificazione predisposto da questa Amministrazione, dovrà quindi dichiarare di avere depositato il ricorso contenente la domanda di concordato “in bianco” ai sensi dell’art. 161, comma 6, della legge Fallimentare e dovrà indicare gli estremi dell’autorizzazione del competente Tribunale od eventualmente allegarne copia.

L’obbligo di presentare la documentazione prevista al precedente punto 2) in fase di partecipazione alla gara vale quindi solo per l’impresa che ha già ottenuto il decreto di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale e non anche per l’impresa che ha presentato domanda di concordato preventivo con continuità aziendale od in bianco. In questi casi qualora l’impresa risultasse aggiudicataria **dovrà presentare la suddetta documentazione entro il termine che sarà opportunamente indicato dalla Provincia.**

Non è consentita l’individuazione di un operatore economico, in qualità di ausiliario del concorrente, che versi in situazione di concordato preventivo con continuità aziendale ai sensi dell’art 186- bis della Legge Fallimentare (sia che abbia solo depositato ricorso per l’ammissione alla procedura sia che risulti già ammesso alla procedura).

Qualora la Provincia di Forlì-Cesena riscontri la non veridicità di quanto dichiarato, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 5, lett. g) del D.Lgs. n. 50/2016 nei confronti dei sottoscrittori, procederà all’esclusione dalla gara del concorrente ed all’escussione della cauzione provvisoria. Il fatto sarà quindi oggetto di segnalazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione ai fini dell’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 213, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016.

Preme sottolineare che nell’ambito della documentazione prodotta a dimostrazione dello stato di concordato con continuità aziendale non devono essere inseriti elementi riconducibili ad aspetti di offerta economica tali da potere anticipare il prezzo offerto o permettere la sua ricostruzione.

3.6 PRECISAZIONI IN MERITO ALLA PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI CONCORRENTI, DI CONSORZI E GEIE DI CUI ALL’ART. 45, COMMA 2, LETTERE D), E), G), D.LGS. N. 50/2016.

A) in caso di Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti (ex art. 45, comma 2, lett. d, del D.Lgs. n. 50/2016) o Consorzio (ex art. 45, comma 2, lett. e, del D.Lgs. n. 50/2016) o GEIE (ex art. 45, comma 2, lett. g, del D.Lgs. n. 50/2016) già costituiti l’impresa capogruppo dovrà produrre in bollo, in originale o copia autenticata, quanto segue:

- scrittura privata autenticata da Notaio dalla quale risulti il conferimento da parte degli operatori economici mandanti di mandato collettivo speciale, gratuito ed irrevocabile, con rappresentanza, a chi legalmente rappresenta l’impresa capogruppo. Tale mandato deve essere conforme alle vigenti

disposizioni di legge e deve indicare le quote di partecipazione al raggruppamento degli operatori economici, liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti, nonché le quote di esecuzione dei lavori;

- procura relativa al mandato di cui sopra risultante da atto pubblico;
- in alternativa a quanto sopra indicato, in caso di Consorzio o GEIE → atto costitutivo in copia resa conforme all'originale ai sensi di legge.

In tal caso l'offerta tecnica (inserita nella busta "B") e l'offerta economica (inserita nella busta "C") dovranno essere espresse dal legale rappresentante dell'impresa capogruppo in nome e per conto di questa e delle mandanti; la cauzione provvisoria dovrà essere unica ed emessa a nome dell'impresa capogruppo e dovrà recare, in caso di raggruppamenti, consorzi o GEIE di tipo orizzontale, la dicitura: **"la garanzia è presentata su mandato irrevocabile dall'impresa mandataria, in nome e per conto di tutti i concorrenti, con responsabilità solidale"**. La dichiarazione per l'ammissibilità di cui al presente paragrafo, punto 1), inserita nella busta "A", dovrà essere resa da tutti i soggetti componenti il raggruppamento, consorzio o GEIE. Nel caso di utilizzo di D.G.U.E. dovrà essere presentato un modello D.G.U.E. per ogni soggetto facente parte del raggruppamento

B) Ai sensi dell'art. 48, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui al precedente punto A) anche se non ancora costituiti. In tal caso (partecipazione di operatori economici in forma aggregata senza avere ancora giuridicamente costituito il raggruppamento) occorre seguire le sotto indicate modalità:

- sottoscrizione dell'offerta tecnica (inserita nella busta "B") e dell'offerta economica (inserita nella busta "C") congiuntamente da parte dei legali rappresentanti degli operatori economici che intendono costituire il raggruppamento, il Consorzio o GEIE;
- dichiarazione d'impegno, da inserire nella busta "A" **da rendersi sulla base dello schema allegato al presente disciplinare**, (modulo **B**) da parte di tutte le imprese che intendono associarsi, raggrupparsi o consorziarsi che in caso di aggiudicazione della gara le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicarsi espressamente, qualificata come capogruppo, la quale dovrà stipulare il contratto d'appalto in nome e per conto proprio e delle mandanti, nonché l'impegno ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di LL.PP. con riguardo ai Raggruppamenti Temporanei, ai Consorzi o ai GEIE. Gli operatori economici in raggruppamento di tipo orizzontale dovranno altresì dichiarare le rispettive quote di partecipazione, liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti, nonché le quote di esecuzione dei lavori.

In tal caso si fa notare che la cauzione provvisoria dovrà essere unica ed emessa a nome di tutti gli operatori economici facenti parte del raggruppamento, consorzio o GEIE. La dichiarazione di ammissibilità di cui al presente paragrafo, punto 1), inserita nella busta "A", dovrà essere resa da tutte gli operatori economici componenti il raggruppamento, consorzio o GEIE. Nel caso di utilizzo di D.G.U.E. dovrà essere presentato un modello D.G.U.E. per ogni soggetto facente parte del raggruppamento

Preme sottolineare che è tassativamente vietata qualsiasi modificazione alla composizione del R.T.C., del Consorzio o GEIE rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, fatto salvo quanto previsto all'art. 48, commi 17 e 18 del D.Lgs. n. 50/2016.

Gli operatori economici riuniti in raggruppamento di tipo orizzontale, Consorzio o GEIE sono tenuti ad eseguire i lavori secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di

modifica delle stesse previa autorizzazione della Provincia che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti.

Non è consentito ad uno stesso operatore economico di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo, Consorzio o GEIE di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), g), del D.Lgs. n. 50/2016.

In caso di rilevata partecipazione alla gara d'appalto della medesima impresa in più raggruppamenti temporanei di imprese, Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. e), del D.Lgs. n. 50/2016 o GEIE si procederà all'esclusione di tutte le diverse offerte presentate.

Non è consentito, altresì, partecipare alla gara in forma individuale qualora l'operatore economico abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento temporaneo di concorrenti o Consorzio o GEIE di cui all'art. 45 comma 1, lett. d), e), g), del D.Lgs. n. 50/2016.

Per quanto sopra si stabilisce che in presenza di tale compartecipazione si procederà all'esclusione di tutte le diverse offerte presentate (dell'operatore economico partecipante in forma singola, del R.T.C. o del Consorzio di imprese o del GEIE).

3.7 PRECISAZIONI IN MERITO ALLA PARTECIPAZIONE DI AGGREGAZIONI TRA IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE DI CUI ALL'ART. 45, COMMA 2, LETTERA F D.LGS. N. 50/2016.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter del D.L. n. 5/2009 convertito in Legge n. 33/2009 (art. 45, comma 2, lettera f d.lgs. n. 50/2016) possono partecipare alle gare d'appalto, ai sensi dell'art. 48, comma 14, del suddetto D.Lgs. n. 50/2016, con l'osservanza delle disposizioni previste in tema di raggruppamenti temporanei di concorrenti, in quanto compatibili, fermo restando che qualora siano in possesso di tutti i requisiti dei consorzi stabili sono ad essi equiparate ai fini della qualificazione SOA.

Sulla base di quanto sopra e della determinazione dell'A.V.C.P. (ora A.N.AC.) n. 3 del 23/4/2013 è ammessa la partecipazione di imprese aderenti al contratto di rete con l'osservanza delle sottoindicate modalità:

A) in caso di Rete dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica acquisita attraverso l'iscrizione del contratto di rete nel registro delle imprese (art. 3, comma 4-quater del D.L. n. 5/2009 convertito in Legge n. 33/2009) dovrà essere prodotto quanto segue:

- copia autentica del contratto di rete redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione digitale – CAD) con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune che indichi per quali imprese la rete concorre. E' fatto divieto alle imprese indicate di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma, pena esclusione. Si evidenzia che in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati;
- dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune che indichi le quote di partecipazione all'aggregazione liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti, nonché le quote di esecuzione dei lavori.

In tal caso, atteso il potere riconosciuto all'organo comune di agire in rappresentanza della rete, l'offerta economica e l'offerta tecnica devono essere sottoscritte dal legale rappresentante

dell'organo comune. La cauzione provvisoria dovrà essere unica ed emessa a nome dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete. La dichiarazione di ammissibilità di cui al presente paragrafo, punto 1), inserita nella busta "A", dovrà essere resa da tutte le imprese aderenti al contratto di rete.

Nel caso di utilizzo di D.G.U.E. dovrà essere presentato un modello D.G.U.E. per ogni soggetto facente parte dell'aggregazione fra imprese aderenti al contratto di rete.

Tutti i soggetti facenti parte dell'aggregazione fra imprese aderenti al contratto di rete dovranno essere in possesso di attestazione SOA come previsto per i raggruppamenti.

B) in caso di Rete dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica dovrà essere prodotto quanto segue:

- copia autentica del contratto di rete redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione digitale – CAD) recante il mandato collettivo speciale, gratuito ed irrevocabile, con rappresentanza conferito all'impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle quote di partecipazione all'aggregazione liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti, nonché le quote di esecuzione dei lavori.

In tal caso l'offerta economica e l'offerta tecnica devono essere sottoscritte da tutti i legali rappresentanti delle imprese aderenti al contratto di rete. La cauzione provvisoria dovrà essere unica ed emessa a nome di tutte le imprese aderenti al contratto di rete. La dichiarazione di ammissibilità di cui al presente paragrafo, punto 1), inserita nella busta "A", dovrà essere resa da tutte le imprese aderenti al contratto di rete. Nel caso di utilizzo di D.G.U.E. dovrà essere presentato un modello D.G.U.E. per ogni soggetto facente parte dell'aggregazione fra imprese aderenti al contratto di rete.

Tutti i soggetti facenti parte dell'aggregazione fra imprese aderenti al contratto di rete dovranno essere in possesso di attestazione SOA come previsto per i raggruppamenti.

Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005.

C) in caso di Rete dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o nel caso di rete sprovvista di organo comune o qualora l'organo comune sia privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandatario dovrà essere prodotto quanto segue:

- copia autentica del contratto di rete redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione digitale – CAD) con allegato il mandato collettivo speciale, gratuito ed irrevocabile, con rappresentanza conferito all'impresa mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle quote di partecipazione all'aggregazione liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti, nonché le quote di esecuzione dei lavori.
- *Oppure* copia autentica del contratto di rete redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, anche sottoscritta con firme digitali autenticate a norma dell'art. 25 del D.Lgs. n.

82/2005 (Codice dell'Amministrazione digitale – CAD) con allegata la **dichiarazione (sulla fattispecie del modulo B)**, resa da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestante:

- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
- le quote di partecipazione all'aggregazione liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti, nonché le quote di esecuzione dei lavori.

In tal caso l'offerta economica e l'offerta tecnica devono essere sottoscritte da tutti i legali rappresentanti delle imprese aderenti al contratto di rete. La cauzione provvisoria dovrà essere unica ed emessa a nome di tutte le imprese aderenti al contratto di rete. La dichiarazione di ammissibilità di cui al presente paragrafo, punto 1), inserita nella busta "A", dovrà essere resa da tutte le imprese aderenti al contratto di rete. Nel caso di utilizzo di D.G.U.E. dovrà essere presentato un modello D.G.U.E. per ogni soggetto facente parte dell'aggregazione fra imprese aderenti al contratto di rete.

Tutti i soggetti facenti parte dell'aggregazione fra imprese aderenti al contratto di rete dovranno essere in possesso di attestazione SOA come previsto per i raggruppamenti.

Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005.

3.8 PRECISAZIONI IN MERITO ALLA PARTECIPAZIONE ALLA GARA D'APPALTO DI CONSORZI DI CUI ALL'ART. 45, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS. N. 50/2016.

I Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 (Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti ai sensi della Legge n. 422/1909 e del Decreto Legislativo Capo Provvisorio dello Stato n. 1577/1947, Consorzi fra imprese artigiane costituiti ai sensi della Legge n. 443/1985) dovranno dichiarare, ai sensi dell'art. 48, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, per quali consorziati, in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, concorrono alla gara. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. La summenzionata dichiarazione (di cui alla lettera S del modello di autodichiarazione allegato da inserire nella busta "A") dovrà essere resa al fine di verificare l'eventuale simultanea partecipazione, o singolarmente o in riunione temporanea di imprese, di consorziati per conto dei quali il Consorzio (di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) concorre e del Consorzio stesso. In presenza di tale simultanea partecipazione si procederà all'esclusione dalla gara del Consorzio e dei consorziati. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale (turbata libertà degli incanti).

Qualora due o più Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 dichiarino di concorrere per conto della medesima impresa associata si opererà l'esclusione di entrambi. Tale esclusione opererà nel medesimo modo anche qualora vi sia identità di una sola impresa fra quelle indicate come soggetti per conto dei quali i Consorzi concorrono.

Come stabilito dal **Consiglio di Stato – Adunanza Plenaria – con sentenza n. 14 del 20/5/2013 non sono possibili le designazioni di secondo grado o "a cascata".**

Come precisato nella sentenza sopra citata il verificarsi di tale circostanza non determina una causa di esclusione dalla procedura di aggiudicazione dell'appalto, ma solamente l'obbligo per il consorzio concorrente di eseguire, in caso di aggiudicazione, le prestazioni esclusivamente tramite le imprese in esso direttamente consorziate, indicate in sede di offerta, con divieto ed impossibilità di eseguirle per tramite di consorziati di "secondo grado".

Eventuali indicazioni di consorziati esecutori di secondo grado o "a cascata", non saranno, pertanto, prese in considerazione e la Provincia considererà, sia ai fini della procedura di aggiudicazione che della successiva fase di stipulazione del contratto, solo i consorziati diretti del consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 50/2016 aggiudicatario.

La dichiarazione per l'ammissibilità di cui al presente paragrafo, punto 1) dovrà essere resa integralmente dal Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, dovrà essere resa limitatamente alle lettere A, B, C, E, F, G (possesso dei requisiti di ordine generale) ed alle lettere P, Q e V da ciascun consorzio designato quale esecutore dei lavori (come da modello allegato).

Nel caso di utilizzo di D.G.U.E. dovrà essere presentato un modello D.G.U.E. per il Consorzio ed un modello D.G.U.E. per ogni soggetto indicato quale esecutore dei lavori.

3.9 PRECISAZIONI IN MERITO ALLA PARTECIPAZIONE ALLA GARA D'APPALTO DI CONSORZI DI CUI ALL'ART. 45, COMMA 2, LETT. C), DEL D.LGS. N. 50/2016

I Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 (Consorzi Stabili) dovranno dichiarare, ai sensi dell'art. 48, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, per quali consorziati, in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, concorrono alla gara. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla presente gara in qualsiasi altra forma. La summenzionata dichiarazione (di cui alla lett. T del modulo predisposto e scaricabile) dovrà essere resa al fine di verificare l'eventuale simultanea partecipazione, o singolarmente o in riunione temporanea di concorrenti, di Consorziati per conto dei quali il Consorzio (di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) concorre e del Consorzio stesso. In presenza di tale simultanea partecipazione si procederà all'esclusione dalla gara del Consorzio e dei Consorziati. In caso di inosservanza di tale divieto si applica, l'art. 353 del codice penale (**turbata libertà degli incanti**).

La dichiarazione per l'ammissibilità di cui al presente paragrafo, punto 1) dovrà essere resa integralmente dal Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016, dovrà essere resa limitatamente alle lettere A, B, C, E, F, G (possesso dei requisiti di ordine generale) ed alle lettere P, Q e V da ciascun consorzio designato quale esecutore dei lavori (come da modello allegato).

Nel caso di utilizzo di D.G.U.E. dovrà essere presentato un modello D.G.U.E. per il Consorzio ed un modello D.G.U.E. per ogni soggetto indicato quale esecutore dei lavori.

Ai fini della validità, si sottolinea che l'attestazione SOA del Consorzio stabile deve avere una data di "scadenza intermedia" posteriore rispetto alla data della gara.

§ 4 - DISPOSIZIONI SUL SUBAPPALTO

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 la quota parte subappaltabile **non può essere superiore al 30%** dell'importo dei lavori.

L'impresa offerente dovrà rendere la dichiarazione di cui alla lettera **R** del modello di dichiarazione appositamente predisposto e scaricabile relativa all'intendimento di eseguire in proprio tutte le opere ed i lavori compresi nell'appalto ovvero di subappaltare o concedere in cottimo parte delle opere procedendo ad una elencazione delle stesse.

L'operatore economico aggiudicatario, avvalendosi del subappalto, dovrà rispettare e far rispettare al subappaltatore tutti i limiti e le condizioni previste dalla vigente normativa.

Le Provincia procederà direttamente alla corresponsione dell'importo dovuto ai subappaltatori/cottimisti/subaffidatari per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi previsti all'art. 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016.

Nei restanti casi la Provincia di Forli-Cesena procederà al pagamento dell'appaltatore il quale dovrà trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la Provincia sospende il successivo pagamento a favore dello stesso.

Il subappaltatore dovrà essere in possesso dei requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi in relazione alla lavorazione assunta nonché dei requisiti di ordine generale. L'accertamento della qualificazione del subappaltatore candidato ad eseguire il subappalto è effettuato dall'appaltatore; la Provincia di Forli-Cesena procederà ai necessari controlli. Nei confronti dell'affidatario del subappalto non dovrà sussistere alcuno dei divieti previsti dal D.Lgs. n. 159/2011 – Codice delle Leggi antimafia.

Si ricorda che, secondo quanto prescritto dall'art. 105, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 *“non costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare”*.

Si evidenzia che non si potrà dar corso ad alcun subappalto qualora l'impresa in sede di offerta non abbia espresso la propria volontà di subappaltare rispettando le modalità legalmente previste e sopra illustrate.

L'appaltatore può immettere in cantiere il subappaltatore solo dopo aver ottenuto l'autorizzazione nelle forme di legge.

§ 5 – AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale ovvero dell'attestazione di qualificazione SOA avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell'attestazione SOA di un altro soggetto.

Si sottolinea che non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, o che partecipino alla medesima gara sia l'impresa ausiliaria che

quella che si avvale dei requisiti. L'impresa ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

L'operatore economico concorrente e l'operatore economico ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della Provincia di Forlì-Cesena in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Si evidenzia, inoltre, che gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.

Ai fini di quanto sopra previsto il concorrente deve presentare quanto segue:

- a) attestazione di qualificazione SOA dell'impresa ausiliaria;
- b) una sua dichiarazione attestante specificatamente i requisiti di partecipazione di carattere speciale (attestazione SOA) per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indica l'impresa ausiliaria;
- c) una dichiarazione resa dall'impresa ausiliaria attestante il possesso, da parte di quest'ultima, dei requisiti generali previsti dall'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 (sulla fattispecie del modello di autodichiarazione allegato lettere A- B-C-D-E-F-G) nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento (o D.G.U.E.);
- d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la Provincia di Forlì-Cesena a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- e) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell'impresa concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto **con indicazione**, ai sensi di quanto previsto dall'art. 88, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010 e dalla **determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture (ora Autorità Nazionale Anticorruzione) n. 2 dell'1/8/2012**, in modo compiuto, esplicito ed esauriente dell'**oggetto (risorse e mezzi prestati in modo determinato e specifico)**, della **durata** e di ogni altro **elemento utile** ai fini dell'avvalimento oppure, in caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.

Le suddette dichiarazioni devono essere rese dai rispettivi legali rappresentanti dell'operatore economico concorrente e dell'operatore economico ausiliario ai sensi degli articoli 46 e 47 della D.P.R. n. 445/2000, dovranno essere corredate dalla copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità e dovranno essere inserite nella busta "A".

Valgono anche per l'operatore economico ausiliario le prescrizioni dettate nel presente disciplinare in merito alle eventuali situazioni di controllo ex art. 2359 del Codice Civile o di relazioni, anche di fatto, esistenti con soggetti concorrenti alla presente gara diversi dall'operatore economico avvalente. Qualora la Provincia di Forlì-Cesena riscontri la non veridicità di quanto dichiarato procederà all'esclusione dalla gara del concorrente ed all'escussione della cauzione provvisoria. Il fatto sarà quindi oggetto di segnalazione, ai sensi dell'art. 80, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, all'Autorità Nazionale Anticorruzione ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste.

§ 6 – IRREGOLARITÀ ESSENZIALI E SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive (D.G.U.E. ex art. 85 del D.Lgs.

n. 50/2016), con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, sarà oggetto di richiesta di integrazione e/o regolarizzazione. Gli operatori economici, entro il termine precisato nella richiesta della Provincia (comunque non superiore a dieci giorni dalla richiesta inoltrata a mezzo PEC), dovranno provvedere ad integrare e/o regolarizzare quanto necessario ed inoltrare contestualmente alla integrazione/regolarizzazione anche il documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione; il mancato pagamento della sanzione conseguente ad una o più irregolarità essenziali comporterà l'esclusione dalla presente gara.

La risposta totalmente carente ed inidonea a regolarizzare l'inadempimento essenziale comporterà l'esclusione dalla gara.

La sanzione pecuniaria prevista dal citato art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, che gli operatori economici che hanno data causa alle mancanze e/o irregolarità ritenute essenziali sono obbligati a corrispondere alla Provincia, è fissata in misura pari all'uno per mille del valore della gara (Euro 281,89).

Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la Provincia ne richiederà comunque la regolarizzazione con la procedura sopra descritta, ma non applicherà alcuna sanzione.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

Si precisa che, in ottemperanza al principio di parità di trattamento e non discriminazione, il soccorso istruttorio non può essere strumentalmente utilizzato per l'acquisizione in gara di un requisito o di una condizione di partecipazione mancante alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

Si precisa inoltre che non sarà attivato un secondo livello di soccorso istruttorio, salvo che ciò si renda necessario per rimediare a richieste di soccorso di primo livello formulate in modo non chiaro e/o incomplete.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa (art. 83, comma 9, ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016).

A titolo esemplificativo e non esaustivo costituiscono, inoltre, **cause di esclusione senza possibilità di ricorrere ad alcuna forma di soccorso istruttorio o regolarizzazione:**

- la carenza sostanziale dei requisiti di ordine generale e speciale necessari per la partecipazione alla gara (l'attestazione SOA scaduta è equiparata al non possesso della stessa);
- l'accertamento della mancata veridicità delle dichiarazioni presentate nel presente procedimento di affidamento;
- la partecipazione multipla di soggetti consorziati e raggruppati, di consorzi e di consorziati designati esecutori delle prestazioni in appalto o di soggetti ausiliari ed ausiliati in contrasto con i dettato normativi di cui all'art. 48, comma 7 ed all'art. 89, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016;
- la presenza di offerte imputabili ad un unico centro decisionale sulla base di elementi univoci accertati dalla Provincia;
- l'omesso rimedio alle irregolarità essenziali entro il termine perentorio fissato dalla Provincia. Per omesso rimedio si intende sia la mancata risposta dell'operatore economico entro il

termine perentorio previsto, che una risposta totalmente carente ed inidonea a regolarizzare l'inadempimento essenziale;

- la mancata indicazione sul plico esterno generale del riferimento della gara cui l'offerta è rivolta od apposizione sul plico esterno generale di un'indicazione totalmente errata o generica, al punto che non sia possibile individuare il plico pervenuto come contenente l'offerta per una determinata gara (ossia incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta);
- il difetto di sottoscrizione dell'offerta tecnica e/o economica;
- il mancato utilizzo della "lista delle lavorazioni" per la redazione dell'offerta economica;
- la presentazione di offerte plurime, condizionate, espresse in modo indeterminato o portanti correzioni non confermate tali da generare confusione nell'entità del ribasso offerto;
- la presentazione di offerte in aumento o espresse con riferimento ad offerte relative ad altro appalto;
- il mancato inserimento dell'offerta economica e di quella tecnica in buste interne separate e debitamente sigillate;
- l'inserimento nell'offerta tecnica di cui alla busta "B" o nella documentazione di cui alla busta "A" (compresa quella concernente il concordato con continuità aziendale) di elementi di prezzo propri dell'offerta economica tali da costituire un'anticipazione del prezzo offerto o consentirne la sua ricostruzione;
- la mancata indicazione nell'offerta economica dei costi della sicurezza da "rischio specifico" o "aziendali" come specificato nella parte del presente disciplinare riguardante il contenuto dell'offerta economica;
- la mancata sigillatura del plico e delle buste interne con modalità di chiusura che ne assicurino l'integrità e ne impediscano l'apertura senza lasciare manomissioni;
- la mancata apposizione sulle buste interne al plico di idonea indicazione per individuare il contenuto delle stesse (a meno che le stesse, ancorché prive delle diciture richieste, siano comunque distinguibili fra loro);
- il plico pervenuto fuori termine;
- la mancanza del pagamento del contributo A.N.A.C. (la fattispecie contempla il mancato pagamento nei termini previsti e non semplicemente la mancata esibizione del documento comprovante il pagamento effettuato invece entro i termini previsti);
- la mancata costituzione della cauzione (la fattispecie contempla la mancata costituzione della cauzione entro il termine previsto per la presentazione delle offerte e non semplicemente la mancata presentazione in sede di gara della cauzione costituita entro i termini previsti);
- la presentazione di una polizza fideiussoria a titolo di cauzione provvisoria rilasciata da intermediari finanziari non abilitati al rilascio di tali garanzie secondo quanto previsto nel comunicato del Presidente dell'A.N.A.C. in data 1/7/2015 e 21/10/2015;
- la mancata dichiarazione di volontà di ricorso all'avvalimento. Qualora dalla documentazione inserita nella busta "A", non emerga in modo univoco l'intenzione di soddisfare il possesso dei requisiti speciali tramite l'istituto dell'avvalimento ed il concorrente non dichiari né posseda in proprio detti requisiti, non potrà procedersi a sanatoria trattandosi di carenza inerente il possesso dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara. (In ordine al contratto di avvalimento l'istituto del soccorso istruttorio può operare limitatamente all'ipotesi di mancata allegazione, per mera dimenticanza, del contratto che, in ogni caso, sia stato già sottoscritto alla data di presentazione dell'offerta);

Costituisce cornice di riferimento nella corretta applicazione dell'istituto del soccorso istruttorio la determinazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1 dell'8/1/2015 per quanto compatibile con

le disposizioni di cui all'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016.

§ 7 – PROCEDURA E METODO DI AGGIUDICAZIONE

L'affidamento dell'appalto avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016.

Le offerte saranno valutate sulla base degli elementi quantitativi e qualitativi indicati al precedente paragrafo 1 con i relativi pesi massimi volti a garantire il migliore rapporto qualità-prezzo in relazione ai lavori da affidare.

L'ammissibilità dei concorrenti sarà effettuata da una Commissione di gara, nominata dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, composta ai sensi dell'art. 29, comma 1, del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti.

La valutazione delle offerte, nelle more dell'istituzione presso l'A.N.AC. dell'Albo degli esperti e secondo quanto previsto dall'art. 216, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, sarà affidata ad una Commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell'art. 77, commi 3, quarto periodo e 12, del suddetto D.Lgs. n. 50/2016 successivamente alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Il giorno **17/01/2017 alle ore 9,00**, salvo diversa comunicazione, avrà luogo presso la Residenza Provinciale, Piazza Morgagni n. 9 - Forlì, la prima seduta di gara, **aperta al pubblico**, per l'ammissibilità delle offerte. In tale seduta si insedierà la Commissione costituita ai sensi dell'art. 29, comma 1, del vigente regolamento per la disciplina dei contratti, la quale, previa lettura del bando di gara e del relativo disciplinare, anche sommaria, provvederà all'accertamento del rispetto delle modalità e dei termini previsti per la presentazione delle offerte ed all'apertura dei plichi. Dopo aver verificato la presenza delle buste interne richieste, procederà in relazione ad ogni concorrente, all'apertura della busta "A – Documentazione amministrativa".

Sulla base della documentazione contenuta nella busta "A - Documentazione amministrativa", si procederà a verificare la correttezza formale delle dichiarazioni, della documentazione allegata, l'inesistenza di situazioni di compartecipazione e a valutare quindi l'ammissibilità delle offerte.

Qualora si riscontrassero mancanze, incompletezze od irregolarità essenziali nella documentazione, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 si inviterà, tramite comunicazione **via PEC**, il concorrente ad effettuare la prevista regolarizzazione entro il termine assegnato. Nel caso in cui il concorrente non proceda alla richiesta regolarizzazione nei termini previsti sarà escluso dalla gara. Qualora l'operatore economico risponda nei termini previsti alla richiesta di soccorso istruttorio, se dalla risposta stessa emergano elementi che configurano la mancanza sostanziale dei requisiti di accesso (sia di ordine generale che di ordine speciale) e/o la presenza di altre cause di esclusione, si procederà all'esclusione dello stesso.

Essendo operativo per il presente appalto il sistema AVCpass per la verifica del possesso dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, si procederà all'acquisizione dei concorrenti, cioè alla verifica della conformità di quanto dichiarato nel modello cartaceo rispetto a quanto indicato a sistema AVCpass da parte di ciascun partecipante al momento della richiesta del PassOE.

Nel caso di PassOE non conforme sarà inviata una comunicazione **via PEC** al partecipante, al fine di provvedere entro 3 giorni alla regolarizzazione del PassOE. Nel caso di immotivata regolarizzazione del PassOE l'operatore economico sarà escluso dalla gara.

All'esito dei lavori della Commissione di gara si provvederà alla pubblicazione delle ammissioni e delle eventuali esclusioni ai sensi di quanto previsto dall'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e precisamente:

- sul profilo committente della Provincia (www.provincia.fc), nella sezione "Amministrazione trasparente", quindi "Bandi di gara e contratti" (art. 29, comma 1, secondo periodo del D.Lgs. n. 50/2016);
- sul sito informatico presso l'Osservatorio (Sistema Informatico Telematico Appalti Regionali): www.sitar-er.it sezione "Altre procedura di gara e avvisi" (art. 29, commi 2 e 4, del D.Lgs. n. 50/2016);
- sul profilo committente (www.provincia.fc.it) nella sezione "Bandi di gara", quindi "Gare e aste" (<http://web.provincia.fc.it/web/provinciafc/avvisi-gare-aste>)

La Commissione giudicatrice, costituita ai sensi dell'art. 77, commi 3, quarto periodo e 12, del D.Lgs. n. 50/2016, **in seduta pubblica** la cui data e ora verranno rese note tramite inserimento sul sito web della Provincia di Forlì-Cesena, provvederà, a seguito dei lavori della Commissione di gara, all'apertura delle "Buste B" presentate dai concorrenti ammessi a tale fase di gara ed alla ricognizione del loro contenuto e successivamente, **in sedute riservate**, alla valutazione di merito delle offerte tecniche.

Per l'attribuzione del punteggio all'elemento di valutazione **B.1 "Modalità operative per le lavorazioni relative alla rigenerazione a freddo di fondazione stradale con cemento e emulsione bituminosa"** la Commissione giudicatrice dovrà attenersi ai seguenti criteri motivazionali aventi pari importanza:

- 1) metodologia di approccio all'intervento con riferimento allo studio preliminare da eseguire: verranno valutate nel dettaglio le indicazioni sulle modalità con cui l'impresa intenderà procedere nell'organizzazione delle operazioni preliminari della lavorazione per la migliore riuscita del lavoro. Si richiama a tal fine quanto indicato nel precedente paragrafo 3.2 in merito al contenuto della relazione esplicativa;
- 2) cantierizzazione dell'intervento con riferimento alla tecnologia impiegata e alla minimizzazione dei disagi al traffico: verranno valutate nel dettaglio le indicazioni sull'operatività del cantiere tenuto conto del particolare ambito lavorativo (ristrettezza sede stradale, tortuosità del tracciato ecc...). Si richiama a tal fine quanto indicato nel precedente paragrafo 3.2 in merito al contenuto della relazione esplicativa;
- 3) elementi migliorativi all'intervento proposto : verranno valutati nel dettaglio suggerimenti migliorativi (maggiori quantità, additivi, ecc..) all'ipotesi progettuale posta a base di gara. Si richiama a tal fine quanto indicato nel precedente paragrafo 3.2 in merito al contenuto della relazione esplicativa.

Per l'attribuzione del punteggio all'elemento di valutazione **B.2 "Conglomerato bituminoso per strato di collegamento"** la Commissione giudicatrice dovrà fare riferimento al miglioramento prestazionale del materiale da utilizzare con particolare riguardo alla posa in opera in condizioni disagiate, alle prestazioni meccaniche e alla durabilità.

I profili oggetto di valutazione saranno:

- il tipo di materiale proposto. A tal fine i concorrenti dovranno fornire la scheda tecnica del materiale proposto;
- la documentazione comprovante l'aumento della vita utile;
- le indicazioni operative sulla posa.

Sarà oggetto di valutazione anche la descrizione delle motivazioni giustificative della proposta in relazione alla compatibilità con l'intervento nel complesso.

I Commissari, basandosi sui criteri motivazionali sopra esposti, per ogni elemento di valutazione esprimeranno per ciascuna proposta una stima sintetica sul grado di apprezzamento, un giudizio ed un coefficiente, variabile tra zero ed uno.

La Commissione valuterà ciascun elemento oggetto di valutazione discrezionale (B.1, B.2) in maniera comparativa fra le varie proposte; compilerà per ciascun elemento una scheda di sintesi che riporterà per ciascun concorrente una stima sintetica sul grado di apprezzamento, il giudizio e la relativa valutazione di merito, applicando la scala di graduatoria sottoriportata:

GIUDIZIO SU QUANTO PROPOSTO	COEFFICIENTE DI MERITO
Eccellente	da 0,81 a 1
Ottimo	da 0,61 a 0,80
Buono	da 0,41 a 0,60
Discreto	da 0,21 a 0,40
Sufficiente	da 0,01 a 0,20
Insufficiente (e quindi non accettabile)	0 (zero)

Ciascun commissario attribuirà il proprio coefficiente della valutazione di merito in modo palese. Una volta terminata la procedura di attribuzione dei coefficienti di merito e determinata la media provvisoria degli stessi, la media più alta sarà definitivamente riportata ad uno e proporzionate a tale valore massimo le medie provvisorie precedentemente calcolate come segue:

$$\text{Media definitiva} = \text{Media provvisoria} / \text{Media provvisoria più alta}$$

Successivamente avrà luogo **un'ulteriore seduta pubblica di gara**, la cui data e ora verranno rese note tramite inserimento sul sito web della Provincia di Forlì-Cesena, in cui la Commissione giudicatrice costituita ai sensi dell'art. 77, commi 3, quarto periodo e 12, del D.Lgs. n. 50/2016, data lettura dei punteggi attribuiti agli elementi qualitativi per ciascuna offerta, procederà all'apertura delle "Buste C" contenenti le offerte economiche presentate (sino a tale momento rimaste chiuse e sigillate), verificherà la loro correttezza formale e la congruenza con le offerte tecniche presentate, determinerà sulla base dei prezzi offerti l'offerta economicamente più vantaggiosa attribuendo i punteggi relativi alle offerte economiche e quindi sommandoli con quelli ottenuti sugli elementi qualitativi.

Il concorrente che nella valutazione degli elementi di ordine qualitativo B.1 e B.2 non avrà raggiunto il punteggio minimo di punti 25 su 80 (prima del previsto meccanismo della riparametrazione) non sarà ammesso all'apertura dell'offerta economica.

Il punteggio relativo al prezzo verrà attribuito secondo quanto sotto esemplificato.

Il calcolo del punteggio complessivo P da attribuire a ciascuna offerta, sarà ricavato dalla seguente formula, applicata tenendo conto della riparametrazione dei punteggi sugli elementi di natura qualitativa B.1 e B.2. come sopra specificato:

$$P_i = 20 \cdot V(A.1)_i + 50 \cdot V(B.1)_i + 30 \cdot V(B.2)_i$$

dove:

- P_i è il punteggio ottenuto dall'offerta i -esima
- il dato numerico è il punteggio massimo dell'elemento oggetto di valutazione
- $V(n)_i$ è il coefficiente variabile rispetto all'elemento ($n = A.1, B.1, B.2$) dell'offerta i -esima.

Per l'elemento di valutazione di natura quantitativa (A.1 - prezzo) sarà utilizzata la formula di interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad uno, attribuito al valore di ribasso offerto più conveniente per la stazione appaltante, e il coefficiente pari a zero, attribuito al valore posto a base di gara.

Il coefficiente $V(A.1)_i$ sarà quindi determinato come segue:

$$V(A.1)_i = R_i / R_{max}$$

dove:

R_i = percentuale di ribasso offerta i -esima

R_{max} = percentuale di massimo ribasso fra le offerte presentate

In caso di ribassi espressi con più di tre cifre decimali, gli stessi saranno arrotondati, a tre cifre decimali (all'unità inferiore se il quarto decimale è pari o inferiore a quattro ed all'unità superiore se il quarto decimale è pari o superiore a cinque).

I coefficienti da moltiplicare con i pesi attribuiti agli elementi di valutazione B.1 e B.2 saranno calcolati fino alla terza cifra decimale arrotondata all'unità inferiore se la quarta cifra è pari o inferiore a quattro ed all'unità superiore se la quarta cifra è pari o superiore a cinque.

Qualora si accerti la provenienza delle offerte da un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, si provvederà all'esclusione dei concorrenti che si trovino in dette condizioni.

Si formulerà, conseguentemente, la graduatoria finale provvisoria.

Qualora, il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione risultino entrambi, pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti (quindi punti 20 per l'elemento prezzo e punti 64 per gli altri elementi di valutazione diversi dal prezzo) si attiverà, ai sensi dell'art 97, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, la procedura di verifica della congruità dell'offerta. Il procedimento tenderà ad accertare la compatibilità del prezzo offerto rispetto alla qualità delle prestazioni offerte.

Come previsto nella linea guida A.N.AC. n. 2/2016 ai fini della verifica di anomalia si farà riferimento ai punteggi ottenuti dai concorrenti all'esito delle relative riparametrazioni.

La Provincia richiederà, pertanto, per iscritto, all'offerente le giustificazioni relative ai prezzi offerti assegnandogli, per la presentazione, per iscritto, un termine non inferiore a 15 giorni.

Le spiegazioni dovranno dimostrare che l'offerta è remunerativa, come attestato alla lettera **M**) del modello di autodichiarazione e che non è eccessivamente bassa e tale da esporre a rischi la qualità

delle prestazioni da effettuare e possono riguardare, a titolo esemplificativo, gli elementi delineati all'art. 97, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e precisamente:

- economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
- soluzioni tecniche prescelte o condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, prestare i servizi o per eseguire i lavori;
- originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.

Se le prove fornite non giustificano sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti o nel caso in cui si accerti che l'offerta è anormalmente bassa in quanto:

- a) non rispetta gli obblighi di cui all'art. 30, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 (obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi e dalle disposizioni internazionali elencati nell'allegato X al D.Lgs. n. 50/2016);
- b) non rispetta gli obblighi di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 (subappalto);
- c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture,
- d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'art. 23, comma 16, del D.Lgs. n. 50/2016 (in attesa dell'adozione di tali tabelle si applicano le disposizioni di cui ai decreti ministeriali vigenti in materia),
si provvederà all'esclusione dell'offerente.

Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. Non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento.

La valutazione della congruità dell'offerta è fatta dal responsabile unico del procedimento.

L'eventuale dichiarazione di anomalia di una o più offerte sarà fatta in seduta pubblica di gara.

Al termine della procedura di gara sarà quindi stilata la graduatoria dei soggetti partecipanti e saranno promosse le verifiche con le modalità previste dalla legge. Per quanto non verificabile tramite il sistema AVCpass, la Provincia provvederà al recupero della documentazione a comprova, secondo le modalità previste all'art. 43, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000.

Le modalità di svolgimento della gara sopra illustrate potranno subire modificazioni qualora ne emergesse la necessità o solo l'opportunità, anche al fine di rendere più efficace e razionale l'azione del procedimento di aggiudicazione. Le eventuali variazioni saranno tempestivamente rese note ai concorrenti tramite il sito web di questa Provincia.

Qualora si rendano necessarie ulteriori sedute pubbliche rispetto a quelle programmate, la data e l'ora delle stesse saranno rese note ai soggetti partecipanti tramite inserimento nel sito web della Provincia.

§ 8 - ELABORATI DI PROGETTO

Al fine di potere permettere ai concorrenti di avere l'esatta cognizione delle caratteristiche del progetto posto a base di gara onde formulare offerte ponderate, **gli elaborati progettuali sono scaricabili sul sito web della Provincia all'indirizzo www.provincia.fc.it/viabilita.**

Come previsto alle lettere **L)** e **M)** del modello di autodichiarazione appositamente predisposto da questa Amministrazione, i concorrenti dovranno dichiarare di avere esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico estimativo e di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto nonché di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori e della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.

La lista delle lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dei lavori dovrà essere obbligatoriamente ritirata presso l'Ufficio Contratti ed Appalti (P.zza Morgagni n. 9, Forlì – Piano Primo) dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00. L'offerta economica dovrà essere redatta esclusivamente ed a pena di esclusione sul modulo in distribuzione presso l'Ufficio Contratti ed Appalti sottoscritto in ogni suo foglio dal Responsabile Unico del Procedimento.

§ 9 – ACCESSO AGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO

In materia di accesso agli atti si evidenzia che questa Amministrazione consentirà l'accesso alla documentazione amministrativa presentata dai concorrenti e contenuta nella busta "A" nonché alla documentazione relativa all'offerta economica contenuta nella busta "C".

In merito alle offerte tecniche (busta "B"), ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 5, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 è richiesto ai concorrenti di specificare, all'interno della stessa busta "B", in modo preciso e circostanziato se vi sono parti della propria offerta tecnica da considerarsi **segreti tecnici o commerciali** rientranti quindi nella sfera di riservatezza dell'impresa per la tutela dei propri interessi professionali, industriali e commerciali, da sottrarre, quindi, ad eventuali richieste di accesso agli atti.

L'individuazione deve essere precisa nel senso che occorre indicare esattamente quali parti della propria offerta (specificando i numeri delle relative pagine od i paragrafi di riferimento o contraddistinguendoli con evidenziatori colorati) siano meritevoli di tutela della riservatezza in relazione al know how aziendale. L'indicazione circa il fatto che tali informazioni possano integrare segreti tecnici o commerciali deve essere validamente motivata e comprovata. Qualora non sia espressa alcuna opposizione all'accesso o la stessa sia formulata in modo non circostanziato limitandosi a negare l'accesso a tutta la documentazione presentata sulla base di generiche affermazioni circa la presunta natura riservata della documentazione stessa, tale opposizione non sarà presa in alcuna considerazione. Qualora invece, l'opposizione all'accesso sia pertinente e precisa spetterà al responsabile unico del procedimento valutare nel caso specifico la portata di tale opposizione e limitare conseguentemente, con le modalità che lo stesso riterrà opportune, il diritto di accesso.

Con la presente disposizione di gara si intende assolto l'obbligo di comunicazione di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 184/2006 e con la sopraindicata specificazione da parte del concorrente si intende esercitata la facoltà di cui al comma 2 del medesimo art. 3.

§ 10 – AGGIUDICAZIONE E CONTRATTO

All'esito delle operazioni elencate nel paragrafo che precede, la Commissione giudicatrice redigerà la graduatoria e proporrà l'aggiudicazione dell'appalto a favore del concorrente che ha presentato l'offerta che, in base al punteggio attribuito, è risultata quella complessivamente più vantaggiosa per la Provincia.

In caso di offerte che raggiungano uguale punteggio si aggiudicherà l'appalto in favore dell'offerta che abbia ottenuto il maggior punteggio relativamente agli elementi qualitativi. Qualora anche i punteggi attribuiti agli elementi qualitativi dovessero essere uguali, si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio.

Si procederà all'adozione di apposita determinazione dirigenziale di aggiudicazione in favore della ditta vincitrice.

L'esito della gara, ad avvenuta aggiudicazione, sarà pubblicato ai sensi di legge

L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine previsto per la stipulazione del contratto di appalto (art. 32, commi 6 e 8, del D.Lgs. n. 50/2016).

L'offerta presentata dalle imprese concorrenti è vincolante per giorni 180 dalla scadenza del termine per la sua presentazione.

L'operatore economico aggiudicatario dovrà produrre, prima della stipula contrattuale la comunicazione di cui al DPCM n. 187/1991 se rientrante tra i soggetti di cui all'art. 1 di detto decreto. L'aggiudicatario è altresì obbligato a costituire, a titolo di cauzione definitiva, una garanzia fideiussoria, conforme allo schema tipo 1.2 del Decreto Ministero delle Attività Produttive n. 123/2004 e contenente altresì la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile di importo adeguato a quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs n. 50/2016.

In conformità a quanto disposto dall'art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 dovrà essere prodotta polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile terzi.

Tale polizza deve essere conforme allo schema tipo 2.3 del Decreto Ministero delle Attività Produttive n. 123/2004. La somma assicurata per la Sezione A, Partita 1 "Opere" non deve essere inferiore all'importo contrattuale al lordo dell'IVA, per la Sezione A, Partita 2 "Opere preesistenti" non deve essere inferiore a Euro 100.000,00, per la Sezione A, Partita 3 "Demolizioni e sgombero" non deve essere inferiore a Euro 20.000,00.

Come previsto dall'art. 24, comma 4, del capitolato speciale d'appalto – parte normativa il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi, Sezione B, non dovrà essere inferiore a Euro 500.000,00.

Ai sensi dell'art. 6 del summenzionato schema tipo 2.3 la polizza deve prevedere un periodo di garanzia di manutenzione delle opere di mesi 12 (dodici) decorrenti dall'emissione del certificato di regolare esecuzione.

La copertura dovrà decorrere dalla data di consegna dei lavori e cesserà alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Tale polizza dovrà essere presentata all'atto della stipula contrattuale o, nell'ipotesi di consegna dei lavori sotto riserva di legge, dovrà essere trasmessa al responsabile unico del procedimento almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori.

Oltre alla dimostrazione dei requisiti di idoneità tecnico-professionale con le modalità di cui

all'allegato XVII del D. Lgs. n. 81/2008, poiché i lavori oggetto del presente appalto rientrano nella casistica disposta dall'art. 90, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008, resta a carico dell'operatore economico aggiudicatario la predisposizione, prima della stipula contrattuale, di:

- eventuali proposte integrative al piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008;
- piano operativo di sicurezza ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n. 81/2008.

Si fa notare che l'operatore economico aggiudicatario dovrà presentare la documentazione richiesta ai fini della stipula contrattuale entro il termine indicato dall'Ufficio Contratti e Appalti nella comunicazione di aggiudicazione. Nell'ambito di tale documentazione l'aggiudicatario dovrà riprodurre l'offerta tecnica presentata in sede di gara in triplice copia, una da considerarsi quale parte integrante e sostanziale del contratto di appalto, una da consegnare al responsabile unico del procedimento ed una da consegnare al direttore dei lavori. Nessun onere verrà riconosciuto in relazione a quanto sopra richiesto.

Il contratto d'appalto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa entro giorni 90 decorrenti dall'efficacia dell'aggiudicazione (mediante sottoscrizione con firme digitali) a misura ex art. 3, comma 1, lettera eeeee), del D.Lgs. n. 50/2016 e sarà soggetto a registrazione a tassa fissa ai sensi di quanto disposto dall'art. 40 del D.P.R. n. 131/1986.

Al contratto d'appalto saranno allegati il capitolato speciale d'appalto e l'offerta economica dell'impresa appaltatrice.

Nel contratto d'appalto saranno inserite le clausole di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 come interpretata ed integrata con D.L. n. 187/2010 convertito in Legge n. 217/2010.

Tutte le spese contrattuali (diritti di segreteria, bolli, imposta di registrazione,...) sono a carico dell'operatore economico aggiudicatario.

In relazione all'importo a base d'asta non sono previste spese di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e su quotidiani.

A maggiore precisazione si evidenzia che l'importo presunto delle spese contrattuali ammonta presumibilmente a **Euro 1.900,00.**

L'aggiudicatario dell'appalto dovrà presentarsi, alla data che sarà fissata da questa Amministrazione, per la stipulazione del contratto; in mancanza di presentazione nei termini stabiliti, si procederà a segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione, nonché ad incameramento della cauzione provvisoria. In tal caso, fatto salvo il diritto dell'Amministrazione appaltante di richiedere il risarcimento per qualsiasi maggiore spesa o per danni subiti, è in facoltà dell'Amministrazione medesima aggiudicare l'appalto all'operatore economico che risulti secondo classificato nella graduatoria delle offerte.

Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016 la Provincia provvederà alla corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale con le modalità di cui all'art. 21 del capitolato speciale d'appalto.

Si ricordano le responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci, di presentazione di documenti falsi o non più rispondenti a verità e turbativa d'asta.

Qualora dal controllo delle dichiarazioni rese emerga la non veridicità del loro contenuto si decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle stesse.

Si richiama quanto disposto dall'art. 19 del D.P.R. n. 642/1972 in tema di imposta di bollo.

L'Amministrazione Provinciale procederà alle verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale in capo al primo e secondo classificato. Come previsto nel comunicato A.N.AC. in data 26/10/2016 al momento di tale verifica si procederà a richiedere alle imprese interessate l'indicazione dei nominativi di cui all'art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016.

La Provincia si riserva inoltre la facoltà di procedere anche ad ulteriori verifiche in capo ad altri partecipanti ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000.

Si procederà inoltre al riscontro delle dichiarazioni rese dai concorrenti anche rispetto ai dati risultanti nel casellario informatico istituito presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Nel caso, in conseguenza delle summenzionate verifiche, si riscontrino false dichiarazioni e si renda, quindi, necessario l'annullamento di offerte o la decadenza dell'aggiudicatario si procederà alla riformulazione della graduatoria senza effettuare il ricalcolo della stessa ai sensi dell'art. 95, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016, ma effettuando un mero scorrimento della graduatoria stessa. Resta inteso che nei confronti dell'interessato si opereranno le segnalazioni di legge previste.

Sulla base di quanto deciso dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 34 del 10/12/2014 l'escussione della cauzione provvisoria opererà anche in caso di riscontrata assenza dei requisiti di ordine generale nei confronti di soggetto partecipante e non aggiudicatario.

Si precisa, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 50/2016, salvo quanto sotto indicato in relazione alle richieste di chiarimenti, che tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi alla procedura di gara tra la Provincia di Forlì-Cesena e gli operatori economici, si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo di posta elettronica certificata indicata dall'operatore economico.

I documenti digitali che saranno allegati ai messaggi inoltrati dalla Provincia saranno leggibili con il software DiKe scaricabile gratuitamente al sito web <https://www.firma.infocert.it/#>.

I concorrenti in caso di temporanee problematiche nell'utilizzo della posta elettronica certificata sono tenuti ad informare tempestivamente questa Amministrazione via **fax al n. 0543-447252**, mentre le eventuali modifiche dell'indirizzo PEC intervenute in sede di svolgimento della procedura di gara dovranno essere comunicate via PEC.

Diversamente la Provincia declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete o consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Comunicazioni di interesse generale relative alla presente procedura saranno rese note tramite pubblicazione sul proprio profilo committente (www.provincia.fc.it) nella sezione "Bandi di gara", quindi "Gare e aste" (<http://web.provincia.fc.it/web/provinciafc/avvisi-gare-aste>)

Il responsabile unico del procedimento di cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è l'Ing. Fabrizio Di Blasio, Responsabile di Posizione Organizzativa presso il Servizio Tecnico Infrastrutture e Trasporti.

Per informazioni di carattere amministrativo inerenti alla gara d'appalto rivolgersi all'Ufficio Contratti ed Appalti di questa Amministrazione (D.ssa Maria Bevoni al seguente n. tel. 0543/714252, Rag. Simona Tassinari al seguente n. tel. 0543/714619).

Per informazioni di carattere tecnico inerenti alla gara d'appalto rivolgersi all'Ing. Fabrizio Di Blasio al seguente n. telefonico 0543/714273.

Eventuali richieste significative di informazioni e delucidazioni concernenti la presente procedura di gara debbono essere formulate in forma di quesito scritto e fatte pervenire **entro il giorno 2/1/2017** via mail al seguente indirizzo **contratti@provincia.fc.it**.

Non saranno fornite risposte a richieste pervenute oltre il suddetto termine.

Alle richieste pervenute entro il suddetto termine si darà corso entro 6 giorni prima della scadenza del termine per la ricezione delle offerte.

Si consiglia di consultare il sito internet della Provincia in quanto potrebbero esservi pubblicate risposte di interesse generale ad eventuali quesiti scritti e/o eventuali integrazioni o variazioni ai documenti di gara che si rendessero necessarie.

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003, si informa che:

- α) i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini dello stesso procedimento, il trattamento dei dati conferiti dai partecipanti alla gara ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti rispetto all'affidamento dei lavori di cui trattasi;
- β) il conferimento dei dati richiesti ha natura facoltativa; un eventuale rifiuto a rendere le dichiarazioni previste comporterà l'esclusione dalla procedura di gara;
- χ) i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:
 - al personale dipendente dell'Ente responsabile in tutto od in parte del procedimento e comunque coinvolto per ragioni di servizio;
 - agli eventuali soggetti esterni all'Ente comunque coinvolti nel procedimento;
 - alle commissioni di gara e giudicatrice;
 - ai concorrenti in gara;
 - ai competenti Uffici pubblici in esecuzione delle vigenti disposizioni di legge;
 - agli altri soggetti aventi titolo ai sensi della Legge n. 241/90;
- δ) soggetto attivo della raccolta dei dati è l'Amministrazione aggiudicatrice;
- ε) i diritti esercitabili sono quelli di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.

ALLEGATI:

- Modulo "A" – Schema di dichiarazione per l'ammissibilità – parte I e II – (da inserire nella Busta "A");

- Modulo “B” – Schema di dichiarazione di impegno in caso di partecipazione di Raggruppamento temporaneo di concorrenti (da inserire nella Busta “A”);

Forlì, 14 dicembre 2016.

**LA RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
CONTRATTI E APPALTI
F.to (Dott.ssa Maria Bevoni)**